This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Digitized by Google

VIVARELLI FABBRI

CONTRO

PUBBLICO MINISTERO

BIBLIOTECA LUCCHINI
1860
N.° d'ord. 25-E
Sez. I.
Digitized by Google

Digitized by Google

CHIM

Francesco Carrara

REAL CORTE DI APPELLO DI FIRENZE

(Sezione degli appelli correzionali)

MEMORIA

PER

GIUSEPPE VIVARELLI FABBRI

APPELLANTE

Contro

PUBBLICO MINISTERO

LUCCA

TIPOGRAFIA GIUSTI

1872

Digitized by Google

DEC 2 0 1930

Digitized by Google

Eccellenze

Quando il Venosino volle esprimere il concetto del suo *justum ac tenacem propositi virum,* lo delineò con esatti e vivaci colori, descrivendolo immobile nel suo consiglio così in faccia al truce aspetto del minaccioso tiranno come in mezzo al fremito della plebe riottosa. Ma lo ideale di Orazio ha egli trovato, e trova una costante corrispondenza nella realtà della vita pratica? Ahi! pur troppo non sempre. E (bisogna pur dirlo) quello ideale del moralista Romano si cerca invano nella realtà delle cose più spesso nella seconda sua forma che non avvenga nella prima.

Gli annali della giustizia ricordano splendidissimi esempi di Magistrati che seppero con solida mente

Digitized by Google

resistere al *vultus instantis tiranni;* ma pochi e rari ne presentano di pubblici funzionarii che abbiano saputo ugualmente resistere al *civium ardor prava jubentium.* E la ragione della differenza è sensibile; ed è nella natura delle cose che sia così.

Quando è il tiranno che vorrebbe imporre ai Magistrati la ingiusta sentenza, la ingiustizia desiderata si presenta alla coscienza del giudice in tutta la sua laidezza. Si chiede il male per un preteso diritto ad esigere il male in ragione della volontà del potente; ma non si disconosce che quello sia un male. Ed allora la coscienza del giudice, salda come ella è nel casto amore del vero e nel sentimento di un sacro dovere, si ribella alla brutta richiesta; e il Magistrato pone sua gloria nell' osteggiare le inique voglie del potente, le quali tentano soverchiare la volontà non bastando ad ottenebrare lo intelletto. Ed ecco che la storia registra con plauso innumerevoli nomi di Magistrati e di Collegii giudiciarii che negli antichi e nei moderni tempi non piegarono alle volontà del despota ed impedirono che la giustizia ordinaria si rendesse strumento di sue feroci vendette.

Non avviene così quando il giudice si trova lanciato in mezzo ad una di quelle furie popolari che nutricate da vecchi rancori e da smodate passioni

Digitized by Google

erompono talvolta ai danni di un mal capitato cittadino. Allora il fremito della plebe che procede da ire colpevoli si nasconde sotto la maschera di pubblica opinione, di pubblica voce e fama, di giudizio popolare; e sotto queste larve assedia il giudice non più come una prepotente violenza che sfacciatamente a lui comandi uno ingiusto dettato, ma come una seduttrice Sirena che a poco a poco ottenebra il suo intelletto, ed a questo fa apparire come ragionevole e giusta la più iniqua sentenza. Allora il giudice non appigliasi al male perchè il timore vinca la sua volontà, ma appigliasi al male perchè il grido della moltitudine lo inganna sulla natura maligna di ciò che egli fa. Egli non si rende volontariamente colpevole di ingiustizia: la sua coscienza è pura, ma è pervertito il suo intelletto, perchè le acclamazioni dei molti *prava jubentium* lo hanno condotto fra le onde perigliosissime di una coscienza erronea. Ed ecco perchè negli annali giudiciarii siano rarissimi gli esempi di magistrati che abbiano saputo mostrarsi sordi al grido delle plebi. I Presidenti ed i Parlamenti seppero parecchie volte resistere ai comandi dei Reali di Francia; ma non seppero risparmiare il sangue dello innocente Calas perchè una plebe forsennata lo gridava parricida.

Digitized by Google

Le verità che proclama la storia si riproducono a parità di circostanze in tutti i tempi ed in tutti i luoghi; e la verità che qui accenno si riprodusse dolorosamente in Arezzo nel processo agitato colà contro il Conte Giuseppe Fabbri dei Vivarelli.

Non fa mestiere che io ricordi ai Magistrati della Regia Corte di Firenze i tempi che corrono. La presente generazione, virtuosa senza dubbio e civile al pari di ogni altra, ed al pari di ogni altra energica, laboriosa, ed amante del bene, si agita però sotto un incubo fatale e maligno dal quale hanno origine tutti i mali contemporanei: l' odio dei non abbienti, contro gli abbienti. Lo stesso progresso della civiltà ha renduto più ardente negli animi di coloro che la fortuna collocava agl' infimi gradini della scala sociale una bramosia sfrenata, la quale non si appaga di moderati miglioramenti, ma aspirerebbe nientemeno che a rovesciare dall' alto chi in alto siede ed a collocarsi nella vece sua. Di qui le torte invidie ed una sorda ma pertinace guerra, che fomentata da insensate dottrine e usufruita da speculazioni di demagoghi, minaccia di erompere prima o poi ad una aperta battaglia sociale, e frattanto si esercita alle piccole e parziali battaglie quando gliene capita il destro. Così avviene che oggidì nel teatro della giustizia si svolga un dramma che è

Digitized by Google

precisamente il rovescio di quello che là si vide nei secoli scorsi. Un tempo bastava che in una lite stesse da una parte il potente e dall' altra il povero perchè tutte le forze sociali si collegassero a danno di questo per ossequio verso di quello. Oggidì avviene tutto l' opposto; basta che l' offeso sia un povero e l' offensore un potente perchè tosto la belva scatenisi con le sue *diverse lingue, orribili favelle.* Tosto il giornalismo esagerato alza un grido di vendetta, da ogni lato sorgono gli anatemi: in ogni crocchio, in ogni Caffè, in ogni ragunata si ripete con alacre gioja il racconto del reato commesso dal ricco: si rimprovera la inerzia alla giustizia quando non ha ancora avuto tempo di agire razionalmente; s' inventano da cento bocche circostanze false, e le vere si esagerano o si trasfigurano: si preconizzano sognati favori e parzialità, per sospingere gli agenti della giustizia alle parzialità ed ai favori. Questo turbine esercita il suo influsso maligno sul pubblico; lo esercita sui testimoni; lo esercita finalmente sopra gli stessi giudici; e tutto il processo si svolge e si compie in un ambiente appestato dalle favole e corrotto dalle nemiche preoccupazioni. La verità allora si smarrisce; si smarrisce la reminiscenza delle più certe règole di diritto; e (quello che è peggio) si smarri-

Digitized by Google

sce talvolta anche lo stesso senso comune. È un ambiente di ubriachezza morale, a vincer la quale non basta la abituale sapienza, non basta la più squisita logica, non basta la più intemerata coscienza: e lo errore fatalmente trionfa con trionfo tanto più facile quanto più piccolo è il teatro dei fatti, e quanto è per conseguenza più concentrata la pressione della fremente plebe sullo *justum ac tenacem propositi virum.*

Non faccia dunque maraviglia se patrocinando l' appello del Conte Giuseppe Vivarelli noi denuncieremo alla Regia Corte di Firenze errori ed abbagli così madornali ed insoliti da sembrare incredibili in una Magistratura Toscana. Non se ne argomenti menomata in noi la stima verso i Magistrati che recitarono in questo disgraziato processo. Se noi per debito di ufficio nostro verremo mostrando che giudice Istruttore, Pubblico Ministero, e Giudici Giudicanti in Arezzo, caddero questa volta nelle più inqualificabili aberrazioni; valga quello che ho detto come preliminare protesta a rivelarne la causa. La piccola città d' Arezzo ha pur troppo anch' essa la sua plebe fremente ed i suoi demagoghi; e scatenata quella da questi contro il nobile Conte l' aere di quella Città più non poteva esser puro e sereno; e gl' intelletti di quegli ufficiali (d' altronde

Digitized by Google

rispettabilissimi) dovevano restar vittima di una transitoria vertigine: e così fu.

Il Conte Giuseppe Vivarelli ha moglie. Questa moglie aveva tolta a sua fantesca Serafina Fazzini giovine popolana di Arezzo. Sembra che il Conte immemore della inoltrata sua età si permettesse qualche scherzo con la novella fantesca. Affrettiamoci però a dire che lo strumento di tali scherzi fu il solo labro. Ciò lo affermiamo senza timore di mentita, poichè la stessa Serafina Fazzini nel suo esame giudiciale alla pubblica udienza dietro interpellanze del sig. Presidente ne assicurò che tutte le inquietudini a lei recate dalle supposte voglie del Conte si limitarono a *sole parole.* E fu buona fortuna per lui che la Fazzini deponesse così, poichè se ella avesse pur fatto cenno di un atto di mano o di un toccamento non si sarebbe omesso per certo di tradurre il povero Conte innanzi ai Tribunali come colpevole di stupro violento mancato! Fatto è però che quella giovine era così pudica, e così gelosa custode della verginità degli orecchi suoi, da trovare in quelle parole la ragione (sempre che fosse ragione e non pretesto) di abbandonare il servizio; e finquì noi rispettiamo le sue verginali suscettività. Ma decisa la Serafina ad abbandonare il servizio per questa lodevole causa

Digitized by Google

procedette però imprudentemente quando la causa stessa apertamente rivelò alla propria padrona. Finchè ella avesse menato vanto appo i congiunti, appo i conoscenti, ed appo altre persone attenenti a lei, di quella sua pudica suscettività, ciò sarebbe stato esente da censura presso chi calcola la vanità femminile e la giusta elevazione di orgoglio alla quale salisce una fanciulla quando può gloriarsi di un rifiuto opposto ad un ricco sessagenario. Ma dirlo alla moglie del tentatore non era effetto di semplice vanità: era malignità che avrebbe potuto produrre gravi scandali nella famiglia dove essa era stata accolta, se fra quei conjugi fosse stato possibile dopo sì lungo convitto una recrudescenza di gelosia.

Ad ogni modo però sebbene quel fatto non producesse alcun disturbo nella famiglia Vivarelli sembra che il Conte ne rimanesse piccato. E quando nel giorno del ventitrè luglio 1871 egli vide la Serafina che reduce dalla Chiesa ed abbigliata di vestimenta festive passava sotto le finestre del suo palazzo, invasato da una voglia puerile di farle dispetto, prese un bicchiere di acido solforico, e da quella finestra gettò quel liquido sul tergo di quella ragazza, che ne ebbe tosto tutta macchiata e corrosa la veste.

Digitized by Google

Tolga Iddio che da noi si tenti scusare il Conte per questo atto. Noi pei primi lo proclamiamo imperdonabile, non tanto per la entità del delitto che nel medesimo si estrinsecava, quanto perchè l' atto stesso era disdicevole ed inconveniente alla dignità del nobile signore. Egli operò male rispetto a sè medesimo: operò male rispetto a quella povera fanciulla: operò male in faccia alla morale ed alle leggi che non permettono si strazi per un moto di bizza la roba altrui. Egli operò male, e doveva esser punito: ma punire dovevasi dentro i limiti del reato che aveva *commesso* e del reato che *aveva voluto commettere.*

Egli non aveva *commesso* che un *danno* per ingiuria alle cose altrui, avvegnachè la persona della Serafina non fosse vulnerata nè tocca per modo alcuno dal liquido corrosivo, e non avesse patito altro nocumento tranne quello delle vesti.

Egli non aveva *voluto commettere* altro delitto tranne un *danneggiamento* di quelle vesti; poichè liquido aveva gettato sulle vesti e sulla parte posteriore di quelle vesti, e non sulla parte anteriore, e molto meno sul viso della fanciulla.

Dunque così per lo affetto come per l' effetto il titolo di reato obiettabile al Conte Vivarelli era soltanto quello di danno dato.

Digitized by Google

Ma questo titolo non era bastevole a saziare le ire dei nemici del Conte. Gli Icilii Aretini vollero fare della Serafina una novella Virginia e del Conte un Appio novello. Quando un partito cerca di farsi delle bandiere egli sa trovare una bandiera anche in un cencio bucato dall'acido solforico. E Serafina e la sua veste bucata divennero una bandiera in Arezzo. Si levarono a cielo le virtù di quella fanciulla: si descrissero con i più abominevoli colori le malvagità di Giuseppe: si andò per tutto attorno bociando che il Conte aveva voluto nientemeno che uccidere la infelice fanciulla per vendetta della sua castità: s' intuonarono gli osanna alla provvidenza perchè avesse quasi miracolosamente salvato la colomba innocente dalli artigli dello sparviere. E di tal guisa la intenzione di ferire o di uccidere, straniera affatto all' animo del giudicabile, s' infiltrò nella mente dei testimoni e dei periti; da questa passò nella opinione dell' istruttore, da questa nelle credenze dell' accusa; e da queste nella solenne affermazione del Tribunale. Ed ecco la condanna di Giuseppe Vivarelli a mesi sei di prigionia per titolo di *tentata lesione grave premeditata,* che il Tribunale di Arezzo proferiva nel giorno 21 novembre 1871, e della quale aspettiamo la revoca dal VOSTRO freddo ed imparziale giudizio.

Digitized by Google

Chiamati dall' ufficio nostro ad esporre nel presente scritto le ragioni che assistono lo appellante noi ci troveremmo innanzi uno esteso e svariato compito se pigliassimo a trattare la causa non solo nella *tesi*, ma eziandio nella *ipotesi*.

E doppia ipotesi a noi si parerebbe davanti, poichè il Tribunale di Arezzo non limitossi a bevere la fola popolare che il Conte avesse voluto *ferire* la Serafina: ma accolse inoltre la strana leggenda in quanto la medesima narrava per di più che quel disegno fosse *premeditato* nel Conte; e che il disegno mirasse proprio a ferire *gravemente* e non soltanto leggermente.

Facile ci sarebbe combattere le appendici di questa leggenda col solo chiedere ai primi giudici ed alla appellata sentenza il perchè di quelle appendici. E siccome lo asserto della premeditazione non emerge da alcun dato di fatto; e la determinazione dell' animo a volere il ferimento piuttosto grave che leggero non muove da alcun criterio solido e razionale, ma è un puro volo di fantasia; il silenzio della sentenza a quelle due nostre interpellazioni basterebbe a ridurre il supposto tentativo alle sue più minime e microscopiche proporzioni.

Ma la nostra coscienza non si permette di scendere in questa arena delle ipotesi. Per convinzione

Digitized by Google

nostra il vizio della denunciata sentenza è più radicale; e la tesi che noi dobbiamo discutere è più recisa. Il Conte Vivarelli *non tentò* di ferire; il Conte Vivarelli non *ebbe animo* di ferire.

Dimostrerò partitamente queste due proposizioni in due distinti articoli. Poscia in un terzo articolo mi affaccierò alla sentenza condennatoria, e nella parte confutativa del mio scritto ne metterò in luce gl' imperdonabili errori.

ARTICOLO I.

Vivarelli non tentò di ferire

Supposto ancora che si volessero calpestare a danno del Conte Vivarelli i più santi principii di diritto penale; quei principii che possono dirsi anche legislativamente sanzionati dall' art. 44 del codice penale Toscano: supposto cioè che si potesse mediante mera divinazione, e senza alcuno speciale criterio determinante, attribuire ad un giudicabile la intenzione più truce a preferenza della intenzione meno malvagia, e così supposto che si potesse ritenere in Giuseppe la intenzione di ferire, io nono-

Digitized by Google

stante ritengo ed affermo che mancherebbero a carico suo gli elementi del tentativo punibile di ferimento.

In questa ipotesi da me virilmente impugnata mi sarebbe facile di fare appello alla nota teorica degli *atti inidonei.*

Non basta che un uomo sedotto da scellerata libidine siasi determinato a ferire un nemico. Per dirlo colpevole di tentativo punibile e responsabile per siffatto titolo alla giustizia, è di più necessario che egli abbia dato principio agli atti esecutivi di quella prava intenzione, ed è necessario di più che gli atti esecutivi posti in essere dal giudicabile avessero *l' attitudine* e la *potenza* di produrre lo evento desiderato dal malfattore.

Questa verità non si dimenticò dalla istruzione di Arezzo. Anzi essa medesima la riconobbe come principio inconcusso, e sentì il debito di farle omaggio dandosi in obbedienza a quella verità alla ricerca della idoneità dei mezzi. Essa scelse l' opera dei periti medici signori Fabbroni Dott. Sebastiano e Del Vito Dott. Antonio, i quali emisero il loro giudizio a carte 25 del Processo.

Ma quando poscia si volle raccogliere il frutto di quella verificazione, si sbagliò in genere numero e caso, credendo che i signori Periti avessero affermato la desiderata *idoneità* dei mezzi, mentre in-

Digitized by Google

vece essi avevano a chiare lettere affermato la *inidoneità assoluta* dei mezzi adoperati dal Vivarelli.

Infatti interrogati quei periti se un bicchiere di acido solforico gettato addosso a persona viva potesse cagionare lesione corporale, essi risposero ciò che in sostanza tutti sappiamo: vale a dire che l'acido solforico *può recare lesioni alle carni* se è gettato *sopra carni nude;* ma che esso *non può cagionare* lesioni alle *carni* se esso è gettato *sopra i panni* i quali rendono impossibile all'acido di giungere a contatto delle carni medesime.

In questa parte la opinione di quei Periti era incriticabile: e bene i giudicanti dovevano accettarla. Ma nel fare applicazione di quel giudizio non dovevano i giudici dimenticare lo *stato dei fatti;* non dovevano cioè dimenticare ciò che aveva fatto il Vivarelli.

Il Vivarelli aveva gettato quell'acido sulla Fazzini non dirigendolo verso le carni scoperte, che erano soltanto nella parte anteriore del volto; ma lo aveva gettato sulle *vesti;* sulle vesti *posteriori;* ed anzi sulla parte *inferiore* di quelle vesti.

Se dunque i periti avevano detto ai giudici di Arezzo che l'acido solforico gettato sopra le vesti non ha la potenza di trapassarle come farebbe un projettile di piombo, e giungere a ferire la sottopo-

Digitized by Google

sta persona è chiaro come la luce del giorno che in quanto aveva materialmente fatto il Vivarelli non trovandosi altro se non un *getto d' acido sopra le vesti,* la perizia giudiciale mostrava ad evidenza la *inidoneità dei mezzi* adoperati dal giudicabile.

Suppongasi un delinquente così ignaro di chimica da credere che l' arsenico rechi morte col solo porlo a contatto della pelle altrui. Costui si è procurato qualche grano di arsenico e me lo ha gettato entro uno stivale, che io poscia ho calzato al mio piede. Scoperto il fatto viene ad obiettarsi il veneficio tentato, e poniamo che del tentativo di veneficio si abbia limpidissimo lo *elemento intenzionale,* perchè sia fuori di dubbio che colui mi voleva uccidere mediante veleno. Ma il dubbio nasce sullo *elemento materiale,* cioè sull' attitudine del veleno ad uccidere: e qui s' interpellano i periti. E i periti rispondono che quel veleno sarebbe stato certamente *mortifero* se il nemico me lo avesse *cacciato in bocca,* ma che quello stesso veleno *è innocuo* finchè *si caccia negli stivali.* Potrà ella l' accusa all' appoggio di simili risultati venir gridando di avere in pugno la prova del *materiale* di un ferimento tentato con mezzi idonei? Sarebbe vanità neppure il discuterlo.

Gli accusatori affermano che il Conte voleva ferire Serafina: fra poco metterò in chiaro tutta la

Digitized by Google

falsità di questo concetto, ma intanto io rispondo loro che anche in tale ipotesi riuscirebbero impotenti i tentativi loro a nostro danno, come riuscì impotente il supposto tentativo di Vivarelli per la inettitudine dei mezzi. Sia per un istante che Vivarelli volesse ferire Serafina col mezzo di quell' acido solforico. Egli voleva ferirla nel tergo e nel deretano, poichè contro il deretano ed il tergo diresse il suo getto. Egli immaginava che l' acido solforico avesse la potenza fulminea di traforare come una palla le vesti e giungere a cauterizzare le sottoposte carni. Ciò egli necessariamente doveva credere, se è vero che volesse ferire, poichè l' acido gettò sovra i panni e nel tergo della Fazzini. Dunque se è vero che egli volesse ferire è necessità logica ritenere che egli volle ferire traforando le gonnelle con l' acido. Ma il traforamento delle gonnelle con l' acido con effetto di lesione alle sottoposte carni *è un impossibile;* tutti lo sanno e lo hanno deposto i periti fiscali. Dunque Vivarelli avrebbe tentato una forma di delitto impossibile, e non si avrebbe nel suo fatto un tentativo politicamente imputabile.

Per eliminare questo primo obietto l' accusa dovrebbe impugnare il *substrato di fatto* del medesimo: dovrebbe cioè confutare il nostro asserto che Vivarelli colpì Serafina nel *tergo* e nella *gonna*, per-

Digitized by Google

chè contro il tergo e contro la gonna egli *scagliò* il liquido che aveva in propria balia: dovrebbe dimostrare all' opposto che Vivarelli aveva *scagliato il liquido contro le parti scoperte* della persona di Serafina (che era soltanto il volto, mentre anche il suo capo dalla parte posteriore riparavasi dal moderno celebre e voluminoso *Chignon*) e che fu soltanto un *fortuito* quello che fuorviò il liquido dalla sua direzione, e produsse la aberrazione del getto. Allora sì che potrebbe l' accusa affermare che gli *atti di esecuzione* avevano la potenza di ferire, e la disputa si stringerebbe tutta intorno allo elemento intenzionale del tentativo. Altrimenti è un assurdo; è un vero sofisma cercare la *idoneità* nel mezzo *guardato in sè stesso,* e non guardarlo nel modo *con cui fu adoperato.* Un archibugio carico a piombo ha l' attitudine di ferire *in sè stesso;* ma se il mio nemico ha esploso l' archibugio contro le muraglie esteriori della mia casa, falsamente credendo che il piombo traforasse quelle muraglia, invano si mostrerà chiarissima la micidiale intenzione, invano si ripeterà che quello archibugio era *in sè stesso* idoneo a ferire: ciò che deve giudicarsi è il *fatto* nel modo con cui venne eseguito, ed il fatto era perpetuamente in quella sua forma impotente.

Digitized by Google

Ma questo *fortuito di sviamento del getto* (non si dimentichi) deve apoditticamente dimostrarsi dall'accusa per via di *segni materiali*, e qui i segni materiali di siffatto disvio mancano assolutamente all' accusa.

Non vi fu una mano straniera che a Giuseppe afferrasse il braccio e lo stornasse dalla sua direzione.

Nessuno dice che Giuseppe urtasse col braccio nello stipite della finestra, e che ciò ritardasse lo slancio del braccio medesimo.

Nessuno dice che Serafina vedendo quell' atto o scorgendo il liquido in aria facesse un moto di parata, o volgesse le spalle, o in altra guisa si schermisse. Miglior testimone a provare che il liquido *colpi propriamente là* dove la mano del Vivarelli l'aveva diretto, non può davvero desiderarsi di quello che ci offrono le parole della stessa Serafina nel suo esame al pubblico dibattimento; ad essa nel ritornare dalla benedizione *sembrò da lontano vedere qualcuno alla finestra* di casa Vivarelli: ma non vide nè il Vivarelli, nè il bicchiere, nè il getto: *essa non vide* nè il recipiente con cui il *liquido le fu gettato, nè la persona che lo gettò dalle finestre* Vivarelli, ove *per quanto le venne detto trovavasi il medesimo affacciato alla terza delle cinque finestre del primo piano. Vennele gettata addosso certa*

Digitized by Google

quantità di liquido che di subito suppose essere fondaccio di Caffe, ma che poi dovè convincersi essere invece un liquido corrosivo in quanto nello intervallo di circa tre minuti le parti del vestito nelle quali il liquido stesso cadde rimasero come abbruciate. Tale fu il deposto di Serafina.

È dunque evidente che nessuna eventualità frastornò il getto dalla direzione che aveva dato la mano, e se questo getto sulle vesti posteriori di una donna ripetuto anche diecimila volte non sarebbe mai capace a produrre la più piccola lesione personale, il raggiungimento del fine diviene impossibile per le scelte materialità, e non può senza errore parlarsi di tentativo punibile dove la forma del principio di esecuzione è assolutamente inidoneo.

Nè dicasi che il *moto impeditivo della efficacia dei mezzi,* la Serafina lo fece scostandosi dal muro della casa Vivarelli che essa rasentava coll' omero destro appena ebbe sentito *cadere sopra quell' omero qualche goccia di liquido.* Sarebbe un equivoco argomentare in siffatta guisa intorno a questa circostanza. Noi non abbiamo che il solo detto della nostra accusatrice, e potremmo ancora con buona ragione eccezionarla, e mantenere uno stato di dubbio sulla circostanza medesima, non veduta nè attestata da alcun altro fidefaciente. Ma noi non vogliamo farlo.

Digitized by Google

Noi non vogliamo farlo, perchè in questo scritto ci siamo prefissi di discutere la questione giuridica *accettando il fatto* con tutte le sue circostanze materiali come lo narrò la dolente, e come *lo ritenne costante la stessa denunciata sentenza.* Possiamo noi essere più generosi?

La Corte nella sua diligenza e nella sua rettitudine (nella quale abbiamo altissima fede) saprà bene discernere le esagerazioni dal vero. Ma noi per parte nostra (lo protestiamo una volta per sempre) non facciamo discussione del *fatto* nella sua *materialità.* Discutiamo il fatto nelle sue *condizioni giuridiche:* discutiamo il fatto nel suo rapporto con la *intenzione dello agente:* discutiamo il fatto nel rapporto delle *deduzioni logiche e giuridiche* che ne trasse a torto ed a traverso la sentenza appellata. Ecco i tre soli temi delle nostre investigazioni.

Anche qui dunque in ordine alla circostanza che mi sono obiettato accetterò come buona moneta il testo della denunciata sentenza, che riproduco letteralmente nel suo 13.° ritenuto di fatto — ivi — *nel ritornarsene a casa per la via dell' Anfiteatro giunta sotto la sopraindicata finestra dell' abitazione dell' imputato senti cadere sull' abito e sopra la spalla destra con la quale rasentava la casa del Vivarelli ed ancora verso il petto alcune goccie di*

Digitized by Google

liquido per cui di subito si scostò; ed allora immediatamente una quantità del liquido medesimo le INVESTÌ L'ABITO *stesso dal lato destro e più specialmente in basso e si distese in discreta dose sul terreno.* E sia pure così: ma si avverta però che le perizie diligentissime fatte e ripetute sulle vesti della Fazzini hanno irrecusabilmente mostrato che anche di quel primo spruzzo non cadde sul petto della femmina che UNA SOLA MESCHINISSIMA GOCCIA trasportata probabilmente dal vento: e me ne appello al testo delle Perizie.

Sia dunque così. Ma chi volesse in quello allontanarsi della Fazzini trovare la causa impeditiva dello evento ragionerebbe malissimo, ed errerebbe a partito.

Infatti se la Fazzini mentre rasentava il muro della casa Vivarelli sentì *alcune goccie di liquido* sopra l'omero destro; e questa fu la cagione per la quale senza volgersi addietro, e seguitando sempre la direzione del suo cammino, fece un passo traverso per discostarsi dal muro, egli è manifesto che anche a quel primo momento il Vivarelli stava con la mano fuori della finestra e col bicchiere colmo di quell'acido in mano. E se il getto del liquido avvenne solo posteriormente, e fu *diretto all'abito,* e specialmente nel BASSO DELL'ABITO, ciò

Digitized by Google

mostra ad evidenza che il cadere di quelle prime goccie fu una *accidentalità* non attribuibile alla volontà ed all' *opera diretta* del Vivarelli. Ragioniamo pacatamente e senza preoccupazione di spirito. Se il Vivarelli avesse voluto gettare il liquido sulla *testa* o sul *volto* della Fazzini non sarebbero cadute quelle poche goccie. La mano era fuori: la mano era armata di quel bicchiere: bastava rovesciarlo e tutta la spalla e forse anche la parte posteriore del capo della Fazzini ne sarebbero state investite. Niente impediva al Vivarelli quell' atto rapido ed immediato. Ma invece il Vivarelli non rovesciò (come poteva) il liquido sull' omero della Fazzini. No. La Fazzini era in via di allontanarsi da quel bicchiere; il suo viaggio, la sua direzione comandavano ciò, ed ugualmente si allontanava tanto se proseguiva nella primitiva linea quanto se di un passo si distaccava lateralmente dal muro. E il Vivarelli che di questo allontanamento doveva esser certo, perchè era una necessità logica di quella direzione che ad ogni passo ulteriore della ragazza sempre più lo assicurava della impossibilità di colpirla dalla parte anteriore; il Vivarelli che avrebbe potuto eseguire il getto quando la Fazzini era con tutto il corpo a lui sottoposta, ASPETTA INVECE che si sia allontanata, ed allora (allora soltanto) *eseguisce* il suo divisa-

Digitized by Google

mento; allora soltanto compie il *getto* da lui preparato, e questo *getto* egli fa *verso l' abito,* e precisamente *verso il basso dell' abito.* Lascio per ora gli argomenti che queste circostanze possono scorgere sotto il rapporto della intenzione. Di queste dirò nel seguente articolo. Per ora non guardo che il fatto nelle sue condizioni ontologiche; e dico e sostengo che in quel fatto la *lesione personale* era *impossibile.* E mantenuta la disputa su questo terreno io respingo l' obietto che trarre si volesse dalle prime goccie involontariamente cadute per il tremolar della mano, per la semplicissima osservazione, che il fatto da giudicarsi si costituisce dal *getto* e non dalle goccie involontariamente cadute nella *preparazione del getto;* perchè sarebbe assurdo costruire lo elemento di un tentativo in ciò che avvenne oltre la volontà dello agente nella *preparazione del supposto tentativo.* La questione non può porsi in diversi termini: non possono supplirsi le condizioni ontologiche che mancano al fatto con ricorrere a *ciò che non si è fatto.* La caduta di quelle prime goccie è un evento che sfugge alla nozione del tentativo per la *involontarietà:* il *getto* che costituirebbe l' atto consumativo del malefizio sfugge alla nozione del tentativo di ferimento per la *impossibilità materiale:* perchè (lo ripeto) *è impossibile* che l' acido

Digitized by Google

solforico gettato sopra le gonnelle di una donna le cagioni lesione personale: e lo concordano li stessi periti fiscali.

Ragionando diversamente, e supponendo che diversamente ragionassero i primi giudici, si verrebbe a porre la sentenza appellata in contradizione con la stessa sentenza appellata: ciò è intuitivo. Se portiamo lo sguardo sul secondo attesochè dell' appellata sentenza noi leggiamo che fra le circostanze che apparvero più culminanti ai primi giudici per ruinare nella convinzione del disegno di offendere la persona, si pone in rilievo la vistosa QUANTITA' del liquido gettato. Questo fu il cavallo di battaglia dell' accusa nella discussione Aretina, e a rendere costante simile *quantità* si esaurirono gli erculei sforzi della diligente istruzione: e la *quantità* del liquido fu la ragione che determinò i primi giudici al più severo convincimento. Ma poichè è incontrastabile che la circostanza della vistosa quantità non ricorreva in quelle prime goccie cadute, così è del pari incontrastabile che il *fatto materiale* giudicato in Arezzo come costituente lo *elemento fisico del conato* (lasciamo per ora da parte la indagine della intenzione) non fu la caduta di quelle goccie; ma il *getto* di quella *vistosa quantità di liquido.* Ma se il *getto* per tal guisa costituente il materiale del supposto ten-

Digitized by Google

tativo fu diretto alla *gonna,* ed alla parte *posteriore* della gonna, ed alla parte *inferiore* della gonna: e se il getto sulla gonna nella parte posteriore e inferiore è l' unico fatto nel quale devono cercarsi gli *elementi materiali* del preteso tentativo bisogna concludere che il fatto giudicato tale quale esso nacque per natura sua e non per interposte casualità, nacque *impotente a ferire.* Lo che per i più certi canoni di diritto conduce ad escludere il conato punibile per la completa deficienza della sua forza fisica soggettiva.

E qui fa d' uopo ricordare che alla udienza del dì 15 Novembre 1871 fu fatto indossare alla Fazzini l' abito sventurato, ed ecco cosa fu renduto costante al cospetto del pubblico mediante i sensi dei giudici e di tutti gli astanti. Così precisamente si legge nel processo verbale — ivi — *resulta che il grosso delle lacerazioni è situato nel* DI DIETRO *del lato destro; e soltanto una* PICCOLA *lacerazione si riscontra nel petto dal lato stesso.*

Ed è parimente da ricordare che i periti medici fiscali Fabbroni e del Vita deposero a quella udienza nei seguenti precisi termini — ivi — *concordemente soggiungono che* SE *l' acido nella quantità che si è detto venisse gettato sulle vesti della Fazzini avesse colpito i capelli, certamente avrebbe prodotto dei gravi danni, ma quando avesse colpito la*

Digitized by Google

testa, questa per essere difesa tre quarti dal Chignon, probabilmente la Fazzini sarebbe rimasta illesa. Che se l' acido gettato fosse stato sui sessantacinque gradi, e avesse colpito in qualche parte scoperta del corpo, non avrebbe prodotto che LESIONI LEGGIERE ANCO SENZA TRACCIA, *purchè si fosse avuto l' avvertenza di subito asciugare e bagnare la parte colpita con acqua.*

Se per avventura poi anche in minima porzione l' acido avesse colpito gli occhi, la cecità totale o parziale sarebbe stata la conseguenza necessaria.

Nè omettasi che i periti medici della difesa, Signori Dott. Francesco Sforzi, e Dott. Augusto Bonagurelli, deposero come segue — ivi — *concorrere nel parere emesso da quelli dell' accusa, dissentendo però nello ammettere probabile la cecità, osservando che quando una persona si sente da qualunque materia od oggetto colpire gli occhi, per istinto naturale suol chiudere le palpebre, e portandovisi la mano cercare di allontanare e non fare internare quella materia o quell' oggetto, mentre poi d' altronde le palpebre sono la sentinella avanzata degli occhi, e l' acido colpendole* NON POTEVA PRODURRE CHE LESIONI LEGGIERE. Sicchè ridotto al loro genuino valore il pensiero dei quattro medici si scorge che in fin dei conti la *gravità* della lesione dipen-

Digitized by Google

deva DA UNA AVVENTURA (parola dei periti fiscali) ossia da una sventurata ACCIDENTALITA'.

Nè qui posso omettere di ricordare alla R. Corte due circostanze rilevantissime.

1.° Che non solo un capello, ma neppure un filo del *Chignon* che copriva tutta la parte posteriore del capo di Serafina, furono menomamente tocchi da quel liquido che pur si pretenderebbe a lei gettato sul capo.

2.° Che anche le piccole lacerazioni che in quell' abito si trovano un poco più in alto, non è poi certo che fossero operate *direttamente* dal getto del liquido. È indubitato infatti che appena giunta a casa la Fazzini si tolse di dosso quella gonnella. Nel togliersela di dosso era impossibile che non se ne ripiegasse qualche lembo; impossibile che qualche particella di quell' acido, del quale tutta era insuppata la estremità della gonna, non venisse a contatto, o qualche goccia non se ne spremesse in altre parti dell' abito. Se la donna nello spogliarsi usa il metodo di lasciar cadere l' abito in terra, necessariamente la vita dell' abito viene a contatto con la gonnella. Se la donna per dispogliarsi si toglie l' abito di sopra la testa, necessariamente il lembo bagnato viene a strisciare sopra la vita. Vi voleva dunque un' apposita specialissima diligenza

Digitized by Google

per impedire che in quell' operazione dello spogliarsi dell' abito avvenisse un qualche piccolo contatto delle parti fracide del medesimo con le parti che niente erano state colpite dal getto del Vivarelli.

Queste diligenze non furono in alcun modo adoperate, perchè nessuno ne attesta: e non è presumibile che si adoperassero, perchè naturalmente la ragazza dovette appena giunta alla non distante casa, torsi via con tutta furia quell' abito di dosso per meglio esaminarne i guasti e tentarne il riparo.

Riassumendo il concetto di questa mia prima tesi, io dico.

1.° In punto di fatto non può dubitarsi che il Vivarelli, *avrebbe potuto gettare il liquido* sulla *persona* di Serafina, quando essa veniva *verso la finestra* dove egli stava o mentre ella *trovavasi sotto* quella finestra: e che ASPETTÒ invece che ella AVESSE OLTREPASSATO lo stipite laterale di quella finestra. Questo punto di fatto emerge limpido da tutte le pagine del processo: e noi ne abbiamo posto sotto gli occhi dei giudici la *dimostrazione matematica* mediante la relazione peritica del sig. Ingegnere Giuseppe Grilli e la annessa pianta geometrica, che abbiamo regolarmente prodotta avanti la Corte, e che pubblichiamo in calce del presente scritto.

Digitized by Google

2.° In punto di fatto è dunque indubitato che il getto fu eseguito *sopra le vesti posteriori della* Fazzini.

3.° In punto di fatto è indubitato che quel liquido gettato sopra le vesti NON POTEVA GIAMMAI produrre lesione personale.

Dunque il fatto che deve giudicarsi non aveva nella natura sua la possibilità di *produrre lesione.*

Dunque (sia che vuolsi della intenzione) è positivo per i più certi principii di diritto che l' obiettato tentativo di ferimento manca dal suo *elemento materiale.* E questo è ciò che ci siamo proposti di dimostrare nel primo articolo del nostro discorso.

ARTICOLO II.

Vivarelli non volle ferire

Ma posto ancora che nel *fatto* da giudicarsi ricorresse (a dispetto delle condizioni d' impossibilità che lo accompagnano) la potenzialità di ferire, ciò basterebbe a dar licenza di affermare lo *elemento fisico* del tentativo; non basterebbe però a completare la nozione del tentativo di lesione grave pre-

Digitized by Google

meditata, se da lato allo elemento *fisico* non mostrasse contemporaneamente l'accusa il concorso dello elemento *morale;* vale a dire la intenzione *precisamente diretta a ferire,* e non soltanto a sciupare le vesti. È questo il punto sul quale specialmente si affanna il povero Vivarelli. Egli è conscio a sè medesimo di non aver mai avuto il menomo pensiero di offendere la Fazzini nel volto, o di ledere (con quell'acido) in alcuna delle sue parti il corpo di lei; egli non tollera che gli s'impresti un così barbaro intendimento. Se il suo fatto materiale per disposizione di legge vegliante lo sottoponesse anche a due anni di prigionia, egli si rassegnerebbe ai due anni di prigionia, poichè troverebbe giusto che al male da lui fatto s'irrogasse la punizione destinata dalla legge a quel fatto. Ma quando invece egli trova che il suo fatto incontrerebbe un lievissimo castigo; e ode dirsi che i sei mesi di carcere a lui s'infliggono non come pena del *fatto* ma come pena di una *intenzione* feroce che i primi giudici gli attribuirono, la sua coscienza si ribella alle divinazioni dei giudici, ed altamente grida alla ingiustizia; ed alla ingiustizia continuerà pertinacemente a gridare finchè quella arrisicata divinazione non sia cancellata. E viva Dio, se vi sono casi nei quali un condannato abbia il privilegio di

Digitized by Google

lamentare di esser vittima di enorme ingiustizia, tale è appunto quello nel quale a lui vuole imprestarsi uno intendimento che egli è certo di non avere avuto giammai. Qui bisogna riconoscere che il giudicabile ne sa sempre assai più di tutti gli Avvocati, di tutti i professori, e di tutti i Giudici. Nessuno al mondo può sapere meglio di lui ciò che da lui si covava nell' animo, ciò che da lui si voleva ottenere.

Non basta però che il Vivarelli sia certo nella coscienza sua di non aver mai agognato di ferire la Serafina, di non avere mai neppur preveduto che dalla sua azione potesse derivarne nocumento alla persona di lei; e di avere anzi disposto la opera sua in modo da evitare ogni possibile danno nella persona. Tutto questo non basta: perchè le intenzioni dell' uomo essendo un arcano all' occhio dell' uomo, forza è che i giudici congetturino dalle apparenze esteriori la più probabile intenzione dello accusato, e lo giudichino secondo le apparenze spesso fatali e fallaci. Laonde se vi è probabilità di errori giudiciarii, questa probabilità è massima in tutti i giudizii *di tentativo;* e la probabilità diviene spesso realtà quando i giudicanti troppo precipitosamente si appaghino di prestigiose apparenze. Abbiasi dunque in pace il Vivarelli questa seconda parte della mia discussione; e capisca una volta che se

Digitized by Google

da lui male si tollera si discuta sul serio una intenzione che egli sa benissimo di non avere mai avuto, il dovere dei suoi Avvocati è quello di pigliare sul serio quelle apparenze, e combattere gli argomenti che infelicemente condussero i primi giudici ad imprestargli la più nefasta intenzione.

Ma prima di scendere alla critica analisi di questi argomenti, io voglio premettere una osservazione, la quale porta (per opinione mia) alla più palpabile nullità della sentenza Aretina: nullità che se fosse denunciata alla Cassazione farebbe cassare quella sentenza (volendo dirlo con un vecchio prò-verbio) prima che fosse giunta a Peretola. La sentenza ha il vizio della *incertezza* e della *perplessità* in quanto riguarda le *intenzioni* del Vivarelli. I primi giudici per una stranissima allucinazione si dichiararono *certi* di cosa *incerta,* e dichiararono *certa* nel Vivarelli una intenzione *incerta.*

Questa mia censura apparirà a prima vista paradossale: ma quando avrò esposto il mio concetto, oso dirmi sicuro che l'acuto Vostro intelletto vi persuaderà che ho pienamente ragione.

Premetto una ricerca generale.

La lesione *grave* è dessa un *ente di fatto,* oppure un *ente giuridico?*

Digitized by Google

Io non esito a rispondere che la *gravità* della lesione è *un quid giuridico.* Esso emerge da certi *momenti di fatto,* ma nel suo essere è propriamente un *quid giuridico,* come il *furto qualificato* ed altre consimili creazioni della legge, che non esistono in tale loro condizione *in rerum natura,* ma si formano come *idealità* dedotte da un *rapporto* intercedente fra certi stati di fatto e certe obiettività.

Tanto è ciò vero che la *gravità* della lesione è sempre relativa. Altra è dessa nella intelligenza volgare, che dirà *grave* una lesione che cagionò atroci dolori quantunque rapidamente vinta dall' arte e rimasta senza conseguenze dannose, mentre invece dirà *leggiera* una scalfittura in un dito quantunque per la ostinata suppurazione abbia tardato più di quaranta giorni a sanarsi completamente. Altra è dessa nel concetto di un codice che la desume da una malattia di *venti giorni:* altra per altro codice che vuole una malattia di *trenta giorni:* altra per altro codice che la trova *nel pericolo transitorio di vita:* altra per altro codice che la trova in un *momentaneo delirio.*

Se la *lesione grave* fosse un *quid* esistente nella *natura delle cose* reali, essa sarebbe uguale dovunque e sempre; e sarebbe uguale nel pensiero di tutti.

Digitized by Google

Ma tale certo non è. Dunque essa non è che un concetto ideale.

Ora tali essendo i caratteri della *gravità* della lesione ne discende per conseguenza logico-giuridica che una sentenza la quale voglia condannarmi come colpevole di lesione *grave* per applicarmi la relativa penalità, non basta davvero che dichiari in fatto esistere *lesione grave,* se non dichiara eziandio la *causa speciale* di quella gravità; ossia il *quid facti* dal quale essa vuole desumerla. Cosa direste di una sentenza la quale vi dichiarasse colpevole di furto qualificato, e come tale vi punisse, senza specificare se quel furto qualificossi dallo scasso, o dalla violenza, o dallo scalamento, o da altro!

Lo equipollente della indicazione in sentenza del solo *concetto giuridico* potrà tutto al più ammettersi quando nella vegliante legge il concetto giuridico si trovi *in una sola condizione di fatto:* per esempio, si ha una legge che dichiara *grave* la lesione quando la malattia oltrepassò i *venti giorni, ed altre cause di gravità non conosce.* In faccia a simile legge si potrà dire che nella dichiarazione del *concetto giuridico* (gravità) vi è per necessario implicito contenuto il *quid facti* della durata della malattia, perchè in faccia a quella legge tanto vale il dire lesione grave, e tanto vale il dire lesione

Digitized by Google

oltre i venti giorni. Ma quando sono molti e diversi gli stati di fatto ai quali corrisponde per la vegliante legge il concetto giuridico dichiarato in sentenza, la sentenza che si limita a dichiarare questo senza dichiarare quello, è radicalmente viziosa del vizio *di perplessità* ed incompleta dichiarazione del fatto, perchè ne lascia *incerti* qual sia lo *stato di fatto* che conduce il giudicabile a quella pena.

L' art. 326 §. 2 del codice Toscano non coarta la gravità ad una sola forma di nocumento. Ma ne riconosce nientemeno che quattro — 1.° La perturbazione mentale — 2.° La debilitazione permanente o di un senso o di un organo — 3.° La deturpazione della faccia — 4.° Lo impedimento per trenta o più giorni. Dunque nella sentenza si deve trovare espresso uno di questi speciali risultamenti dannosi in termini di fatto; e la gravità (concetto giuridico) deve esservi enunciata come conseguenza del fatto prestabilito: senza ciò la sentenza è *perplessa* ed *incompleta*.

Nè io sarò schifiltoso in quanto al *luogo* dove ciò debba trovarsi nella sentenza. Non richiederò nelle sentenze correzionali che sacramentalmente si trovi lo enunciato *di fatto* nella parte dispositiva, e che debba tassativamente dirsi, ti condanno come reo di *lesione grave per avere cagionato perturba-*

Digitized by Google

zione mentale. No: quantunque ciò potesse esser buono, io non pretendo tanta esattezza, e mi appago che *quel perchè* si legga nei ritenuti di fatto della sentenza, cosicchè congiungendo la parte espositiva con la conclusiva possa trovarsi in quella la definizione del fatto, ed in questa la deduzione giuridica conseguente al fatto medesimo. Ma almeno nel ritenuto di fatto sarà indispensabile che la sentenza mi dica in un *modo certo e positivo* se la lesione fu dichiarata grave per il turbamento mentale, oppure per la debilitazione di un organo, oppure per la deturpazione, oppure per la prolungata malattia.

Or bene: questa indispensabile certificazione dello stato di fatto costituente la gravità della lesione i giudici Aretini credettero di averla fatta: ma equivocarono, ed in realtà non la fecero per niente.

E lo equivoco loro derivò dal sostituire nei loro ritenuti la *potenzialità di fatto* alla *intenzionalità del fine;* mentre essi chiamati a vergare un giudicato, non in materia di evento *reale esistito,* ma in materia di un evento semplicemente *voluto dallo agente* e non ottenuto, avevano il debito di fare una *duplice* dichiarazione di fatto. Dovevano — 1.° Dichiarare *in fatto* che quell' azione aveva *potenza* di cagionare tale o tal' altro effetto causativo della gravità giuridica, ponendo in sodo così la *forza fisica*

Digitized by Google

soggettiva dello asserto conato: e questo essi lo fecero in un modo alternativo come di un mero possibile. Dovevano inoltre — 2.° Dichiarare *in fatto* che lo agente ebbe la precisa *intenzione di produrre quello effetto potenzialmente* contenuto nell' opera sua; ponendo in sodo così la *forza morale soggettiva* del preteso conato: e questa seconda dichiarazione i giudici Aretini se la scordarono interamente, o se pure credettero di averla fatta non si accorsero che se *l' alternativa* era sufficiente nella questione di *potenza* materiale, l' *alternativo* era insufficiente ed anche (bisogna dirlo) ridicolo e poetico nella questione *intenzionale.*

Per meglio chiarire il mio pensiero riproduco letteralmente il testo del controverso ventesimo ritenuto di fatto — ivi — *Che dalle stesse perizie è pure emerso che se tale acido avesse investito anzichè l' abito, la faccia, il collo, l' occhio, e lo interno dell' orecchio della Fazzini, o quella parte capelluta della testa non coperta dall' apparecchio della pettinatura, avrèbbe potuto produrre lesioni gravi, e per la durata della malattia consecutiva, superiore a giorni trenta, o per deturpamento della faccia o per grave offesa dell' organo della vista e dell'udito.* E qui finiscono le dichiarazioni di fatto relative al punto che si discute.

Digitized by Google

Ma basta leggere quel ventesimo ritenuto dell' appellata sentenza per capire che qui i meritissimi Giudici niente portarono la mente loro sulla ricerca della *intenzione*. Essi qui mirarono a render costante lo elemento *materiale* del tentativo punibile; cioè la potenza dell' atto a ledere gravemente, per l' alternativa di tre distinti possibili; cioè la durata, la offesa di un organo, e la deturpazione. Malamente (come ho già notato di sopra) ed anzi pessimamente ed a ritroso della logica, costruirono anche questo elemento materiale; perchè è illogico dedurre il *certo* dal *condizionale:* è illogico il dire *se Tizio avesse fatto diversamente da quello che fece poteva uccidere; dunque il fatto diverso che non aveva potenza di uccidere ebbe potenza di uccidere perchè poteva esser fatto diversamente.* E questo fu il ragionamento dei primi giudici, ma su ciò non voglio adesso tornare.

Ma quello che è certo si è che in quel ritenuto non si fa parola d' intenzione diretta ad usufruire piuttosto l' una che l' altra di quelle potenze di gravità od alcuna di tutte le tre.

Ed io sono in diritto di domandare:

Dove è che la sentenza dichiari che il Vivarelli PREVEDESSE come conseguenza del suo fatto la de-

Digitized by Google

bilitazione di un organo della Fazzini; e che VOLESSE precisamente ottenere questo effetto?

La sentenza è muta, e non mi risponde.

Dove è che la sentenza dichiari come fermato nel pensiero del Vivarelli questo ridicolo preordinamento a VOLERE che Serafina restasse inferma precisamente trenta o più giorni, e non soltanto ventinove o ventotto?

La sentenza tace anche su questo iperbolico calcolo del giudicabile.

Dove è che la sentenza dichiari accertato che il giudicabile PREVIDE il deturpamento del volto e che VOLLE precisamente raggiungere cotesto effetto?

La sentenza non mi risponde.

Ma che forse i giudici Aretini credettero che ad avere un tentativo di omicidio basti che l'atto eseguito avesse *potenza* di uccidere, ancorchè quella potenza *non si conoscesse* e *non si calcolasse* dallo agente ed ancorchè egli niente pensasse ad uccidere? Questo errore è così grave che noi non osiamo attribuirlo a quei meritissimi Giudici come abitudine dello intelletto loro. Ma certo è che per una fatale dimenticanza essi in quel giorno caddero in siffatto errore. In quanto alla potenza materiale dell'atto essi dichiararono tre possibili di gravità; in quanto alle intenzioni dello agente essi dichiararono

Digitized by Google

nella dispositiva che il Vivarelli aveva tentato una lesione grave: ma quale fosse il criterio di fatto precisamente PREVISTO e VOLUTO dal giudicabile come elemento di gravità, essi dimenticarono di dichiararlo.

Nè dicasi che a questo difetto supplisce il secondo *attesochè* della sentenza Aretina. Anche qui non sarò schifiltoso, e mi adatterò a cercare le dichiarazioni di fatto pigliandone un pezzo dal *dispositivo,* un pezzo dai *ritenuti,* ed un altro pezzo dalla *motivazione di diritto.* Siamo pur larghi, e concedasi che in faccia alla effervescenza popolare suscitata in Arezzo contro il disgraziato Vivarelli mancasse anche a quei giudici la presenza di spirito necessaria per dettare una sentenza regolarmente composta. Ma in qualche luogo della medesima io voglio trovare una dichiarazione che mi faccia sapere in chiari termini se il mio cliente voleva far diventar sorda la Serafina, o farla diventare cieca, oppure farla diventare più brutta, oppure farla stare in letto trentadue giorni. Questo ho diritto di sapere io difensore, questo ha diritto di sapere il cliente. Ha egli torto se chiede che dovendo andare in prigione, non per ciò che egli *ha fatto,* ma per ciò che egli *voleva ottenere,* gli si faccia conoscere almeno a qual fine tendeva questo desiderio che a lui s' impresta?

Digitized by Google

Certo è che rimproverare ad alcuno di aver voluto produrre un *ferimento grave* senza altro aggiungere, è proposizione cotanto vaga ed indefinita che tocca il ridicolo.

Ora io diceva che la direzione della volontà di Giuseppe ad una piuttosto che ad altra delle quattro forme di gravità prevedute dall' art. 326 non è posta in sodo neppure in quel secondo *attesochè,* e lo provo col testo del medesimo — ivi — *gli effetti dannosi che alla medesima sarebbero derivati ove* (COME DALLO AGENTE VOLEVASI) *fosse essa rimasta colpita nella faccia o sulla testa.*

Di questo *attesochè,* nel quale compendiasi tutta la parte razionale (se parte razionale vi fu) di quella sentenza, terrò più largo proposito nel terzo articolo del mio discorso dove lo riprodurrò per intero: allora vedremo quanta confusione dovesse ingombrare la mente di quei giudici quando in un solo periodo di ragionamento vollero cumulativamente motivare la opinione loro — 1.° sullo *speciale* — 2.° sulla *intenzione di ferire* — 3.° sulla intenzione di produrre *ferita grave* — 4.° sulla *premeditazione;* dimenticando che l' analisi è la sola sicura guida nella ricerca del vero; e che lo abbracciare sette circostanze per provare quattro proposizioni, senza spiegarne la singola referenza,

Digitized by Google

può essere un metodo buonissimo per gli Avvocati che vogliono imbrogliare i giudici col far pompa di un ricco apparato di ragioni, ma niente si addice alla serietà di un giudicato. Per ora mi basti averne riferito quel piccolo brano, e notare che percorsa e ripercorsa da capo a fondo quella sentenza, non vi si trova sulla supposta *intenzione* del Vivarelli nessun altro cenno tranne quello inciso contenuto in una parentesi — COME DALLO AGENTE VOLEVASI.

E noi una terza volta passeremo sopra alla *forma:* nè andremo cercando se alla serietà di un giudicato convenga di consacrare un inciso di quattro parole in una parentesi alla constatazione del principale e più problematico estremo della imputazione che vuol farsi cadere sul capo dell' accusato. Solo dirò senza tema di essere contradetto che se i giudici Aretini s' immaginarono di avere con quell' inciso posta nella loro sentenza la affermazione che Vivarelli *volesse ferire gravemente Serafina,* caddero anche una volta in uno equivoco grossolano. E poco vi vuole a dimostrarlo.

Per avere gli elementi del tentativo, ed anzi il primario elemento della sua essenza, non basta sia posto in sodo che il fatto eseguito in altra guisa sarebbe stato nefasto: e neppur basta aver posto

Digitized by Google

in sodo che lo agente voleva eseguire il fatto in quella diversa guisa; se al tempo stesso non si dimostra che egli volesse agire in quella diversa guisa al preciso fine di produrre l' effetto nefasto da lui preveduto e voluto.

In una parola, spiegando il mio concetto nei termini concreti, per trovare in quella sentenza la dichiarazione dello *elemento intenzionale* del conato di grave lesione bisogna trovarvi tre proposizioni distinte.

Proposizione 1.ª — Se il liquido fosse stato versato sul capo di Serafina poteva produrre lesione grave.

Proposizione 2.ª — Il Vivarelli voleva vuotare quel liquido sulla testa della ragazza e non sulla parte inferiore della sua gonnella.

Proposizione 3.ª — Il Vivarelli voleva versare il liquido sul capo di Serafina *per il preciso fine* di recarle lesione grave.

Ammettasi adesso che le due prime proposizioni alla meglio o alla peggio si trovino nella sentenza. Quello che certo si è che della terza proposizione *nec verbum nec vola* si legge colà. E tanto basta per concludere che i Giudici Aretini condannarono il Vivarelli per tentativo di lesione grave senz' avere potuto dichiarare in fatto che egli aveva la inten-

Digitized by Google

zione di produrre lesione grave. Volere o non volere la conclusione è questa, perchè con lo affermare la *natura* del fatto non si afferma davvero per necessario contenuto la *volontà* di produrre col fatto medesimo gli effetti più gravi piuttostochè i più leggieri. L'affermazione relativa allo elemento della volontà deve avere uno *obiettivo determinato.* Sarebbe ridicolo dire che alcuno intendeva commettere un *furto qualificato,* quasichè il suo fine fosse quello di andare in galera per qualsivoglia via pur di andare in galera. Bisogna dire, voleva scalare, oppure voleva frangere una chiusura, oppure dire voleva violentare, e simili. Bisogna determinare l'obiettivo *materiale* dello agente; perchè un colpevole non delinque per gusto di violare un articolo di legge, o pel gusto di passare qualche anno fra le delizie della casa di forza: non delinque per la idealità di dar vita ad un *titolo di reato,* ma per ottenere uno *effetto materiale.* E questo i giudici non lo hanno detto davvero, perchè dicendo che voleva gettar l'acido piuttosto sul capo che nel tergo dove egli lo gettò, non hanno ancor detto se egli ciò volesse per il previsto e determinato fine di cagionare sordizie o cecità anzichè abbruciamento della pomposa torre di falsi capelli che giganteggiava sul capo di Serafina.

Digitized by Google

La sentenza dunque difetta nelle necessarie costatazioni del fatto.

Premesso ciò ritorno sulla tesi da me proposta in questo secondo articolo, e senza impacciarmi nei criterii della *gravità* riporto la questione sul suo primitivo terreno: Vivarelli voleva *ferire* o voleva *danneggiare* le vesti?

E qui non posso dimenticare il disposto dell' art. 44 del Codice Toscano, così concepito — *Quando la pena del delitto consumato si dee misurare secondo la quantità del danno arrecato all' offeso; dove non sia dato chiarire a quanto mirasse la intenzione di chi commise il tentativo si presume che fosse diretto allo scopo meno dannoso.*

Con questo articolo 44 il senno del legislatore Toscano diede sanzione a quel precetto di giustizia e di umanità che si venera appo tutti i popoli culti, *in dubio pro reo.* Non è un dettato del quale possa il giudicabile denunciare la violazione, come insensatamente fu detto da alcuno (per la manìa di grandinare censure sul Progetto di nuovo Codice Italiano che aveva riprodotto quell' art. 44) perchè quando il giudice si è dichiarato *certo* in una credenza, sarebbe stolidità rinfacciargli che esso era *in dubbio.* Ma è un consiglio, un ricordo che la legge volle dare ai

Digitized by Google

giudicanti perchè in materia di tentativo dovessero sempre volgersi verso l'accusa a dimandare la *prova* della intenzione più malvagia che ad essa piaceva venire obiettando ad un giudicabile.

E poichè, la Dio mercè, questo articolo è sempre in vigore fra noi, non è a temersi che dissotterrando la ruggine del medio evo si rechino innanzi le presunzioni della colpa più grave. No: le presunzioni stanno sempre a favore dell' accusato per il triplice scopo: 1.° di presumerlo innocente finchè non è chiarito colpevole — 2.° di presumerlo, quando è chiarito colpevole, indirizzato al titolo di reato che è *meno grave* — 3.° di presumerlo (anche quando sia chiarita *la colpa* e *il titolo*) indirizzato alla *specie meno dannosa* fra le diverse che farebbero capo a quel titolo.

Noi siamo dunque nel nostro diritto quando ammessa la colpevolezza del Vivarelli diciamo che incombe all' accusa di provare col mezzo di *chiari segni* che egli volle piuttosto *ferire* Serafina anzichè *danneggiarle* le vesti: e di provare una seconda volta per *chiari segni* che egli volle ferirla *gravemente* anzichè *leggermente;* e premeditatamente anzichè improvvisamente. Finchè potrà restar dubbio se Giuseppe volesse *ferire,* e se volesse *gravemente ferire, dolus determinatur ab exitu;* e il Vivarelli

Digitized by Google

deve esser punito sul criterio dello *evento* e non sopra una supposta intenzione che rimane indeterminata ed incerta.

Procedendo con diverso ordine d' idee non solo si manomettono tutte le regole di critica giudiciaria, ma si conculcano con inverecondo piede i principii fondamentali del giure punitivo.

Or come fecero i giudicanti di Arezzo a lanciare le loro coscienze nel procelloso mare delle divinazioni, e adattando agli omeri loro le penne d' Icaro guidare al porto la stemperata accusa di lesione grave premeditata? Certamente i chiari segni della più truce volontà apposta a Giuseppe non erano a loro forniti dalle pagini processali; laonde dovettero brancolare in traccia delle più risibili congetture: E questo il vedremo nel susseguente articolo dove esporrò la confutazione analitica di quella sentenza. Ma la dignità del Vivarelli e la sua intemerata coscienza esigono ancora di più dall' opera dei suoi patroni; esigono che non si vinca per la sola ragione del *dubbio* la quale se appaga il bisogno di libertà non appaga l' onore: esigono che per via diretta si mostri dai difensori del Vivarelli essere stato unico suo intendimento quello di un capriccioso dispetto che recar voleva all' altera donna col macchiarle le vesti al cospetto del pubblico. E questa dimostra-

Digitized by Google

zione noi andiamo a fare nel presente articolo sulla scorta di quei criteri che furono sempre da tutti i criminalisti riconosciuti come guide più sicure nelle questioni intenzionali, e come i meno fallibili definitori della nozione e della misura dei tentativi. Voglio dire la *causa,* i *mezzi,* il *luogo,* il *tempo,* il *modo* della azione incriminata.

1.° *Causa.*

Si ebbe il coraggio di asserire che nel fatto in questione la causa a delinquere mostrava che il Vivarelli non poteva appagarsi di fare alla Serafina un semplice dispetto col guastarle la veste domenicale, ma doveva propriamente cercare il suo sfogo in un danno grave e permanente sulla *persona e corpo di lei.* Sa ognuno quanto è docile la carta bianca: essa se ne sta impassibile sotto la mano dell'accusatore, dell'Avvocato, e del Giudice, a ricevere tutto quello che vi si scrive, fosse anche la più fantastica esagerazione.

Era dunque facile scrivere su quel foglio di carta che la *causa a delinquere mostrava l' animo di ledere gravemente:* facilissimo era lo scriverlo, e quel buon figliolo di quel foglio di carta pigliavasi in groppa senza mormorare quella visione. Ma non era altrettanto facile *dimostrare* il gratuito asserto; laon-

Digitized by Google

de fu necessità limitarsi allo asserto e risparmiarsi il tentativo della dimostrazione.

Noi invece consegniamo alla carta l' assertiva contraria, e ci auguriamo di darne una dimostrazione, la quale per lo meno varrà qualche cosa più dello *ego dixi.*

Qual era la causa degli sdegni del Vivarelli che avevano cangiato in antipatia le procaci voglie del nostro Cavaliere? Niente altro che i negati favori amorosi, e la imprudenza di essersene millantata ed averne fatta avvertita la gente. Nessuna inquietudine, nessun disturbo aveva recato quella rivelazione alla famiglia del Vivarelli. Non vi è traccia di questo in processo, e la diligenza specialissima con la quale la istruzione in questo processo andò spigolando anche gli atomi che potevano tornare a carico dello inquisito, ci fa sicuri che se il Vivarelli avesse avuto delle inquietudini nella famiglia per ragione di quel suo capriccio se ne sarebbero avuti i documenti negli atti. Ma nessuno disse ciò: e non ne diede cenno alcuno neppure la stessa dolente.

Non era dunque mosso l' animo del Vivarelli dal risentimento di *grave danno* patito; risentimento che trovasse il suo corrispondente proporzionale in *altro grave danno* da recarsi all' offensore. Questo non si può affermare, e nessuno lo ha detto.

Digitized by Google

Era un ripicco amoroso: ecco tutto.

Il Vivarelli era ferito nel suo *orgoglio,* nel suo amor proprio. Bisogna pur confessarlo che per una leggerezza inescusabile alla età sua essendosi egli fitto nel capo di fare il galante pungeva le sue suscettività il pensiero di essere mostrato a dito come un uomo che aveva dovuto soccombere in faccia alle repulse di una fantesca. Ciò lo esponeva alle derisioni dei cavalieri suoi amici per quel modo di sentire indubitatamente riprovevole, ma pur troppo comune in certe classi e in certe abitudini, che fa parer gloria ciò che dovrebbe cagionare rossore.

La buona logica insegna che gli effetti devono essere corrispondenti alle cause: deve esservi una correlazione fra loro.

Se il Vivarelli avesse patito per opera della Serafina un *grave danno* nella persona o nel patrimonio noi potremmo ammettere la induzione logica che la sua reazione si dovesse dirigere al fine di un nocumento ugualmente grave. Il criterio dei correspettivi autorizzerebbe siffatto calcolo.

Ma poichè il Vivarelli era unicamente ferito nel lato del suo orgoglio e del suo amor proprio, il criterio dei correspettivi conduce precisamente alla conclusione contraria: che cioè egli volesse offendere nell' orgoglio e nell' amor proprio colei che io aveva

Digitized by Google

a suo parere avvilito nell' amor proprio. E quale è il modo più spontaneo di pungere una femmina nella sua vanità se non appunto quello di guastarne gli abbigliamenti e le vesti? La idea di costringere la Serafina a stare ammalata appunto trentun giorni o quella di procurarne una perturbazione mentale, non aveva connessione logica col supposto scorno patito dal Vivarelli. Connessione intercedeva spontanea nella idea di fare un dispetto alla donna col guastarle le vesti, e nel rimandarla a casa propria in un giorno festivo ed al cospetto del pubblico con le vesti macchiate e sdrucite.

Il Vivarelli (ce lo dicono i testimoni, e meglio di ogni altra la teste qualificata Oliva Fazzini madre della dolente) perseguitava la Serafina anche dopo il di lei licenziamento, sempre sperando di vincerla e di condurla alle sue voglie. Il Vivarelli le stava attorno ancora perchè almeno, se non volea contentarlo, cessasse dal menar vanto degli amori suoi che lo rendevano il ridicolo della Città. Debolezze entrambo sono queste inescusabili in un uomo di quella età e di quel rango: ma qui non trattasi di scusarle, trattasi di congetturarle. E congetturarle bisogna per il deposto della vecchia Fazzini, e perchè sono naturalissime in un vecchio Signore tostochè

Digitized by Google

sventuratamente si è fitto in capo di pigliar l' attitudine di un giovinastro.

Ma la Serafina non volea contentarlo nè in un modo nè nell' altro. Essa faceva bene a non contentarlo nel primo modo; ma agiva poco pietosamente negandosi a contentarlo nel secondo modo mossa più da uno spirito di vanità femminile che da commiserazione verso le umane fragilità. E frattanto il novello Paride trovavasi esposto ai motteggi per aver soggiaciuto in faccia alla resistenza di un' Elena in zoccoletti. Per riparare questa sgradevole situazione occorreva una pubblica e solenne dimostrazione di disprezzo onde fare a tutti palese non essere altrimenti vero che ei fosse miseramente innamorato della fantesca.

Questo e non altro dovette essere il pensiero del Vivarelli, pensiero puerile e malvagio nel tempo stesso (si ammetta pure) ma pensiero logico e coerente alla causa. Dopo avere inutilmente tentato di lavare sè stesso dalla mortificazione di aver soggiaciuto alle repulse di una fantesca mediante la ritrattazione della medesima, il suo pensiero dovette fermarsi in questo: offendere nel suo amor proprio chi lui aveva offeso nell' amor proprio, e smentire al cospetto del pubblico con un atto solenne quel cieco amore

Digitized by Google

che a lui si rimproverava. Ogni di più è una gratuita supposizione.

Nè a ritenere nel Vivarelli il feroce proponimento di recare alla Serafina una *lesione organica* o una *permanente deturpazione,* oppure una malattia di *trentuno giorni,* conduce per modo alcuno quella *minaccia* della quale favella la denunciata sentenza nel suo *nono* ritenuto di fatto.

Su questa minaccia io sono nella necessità di fermarmi sotto duplice punto di vista: in primo luogo per costruirne la *materialità* sulla scorta del vero e non delle esagerazioni: in secondo luogo per sindacarne lo *spirito* relativamente al quesito della più genuina intenzione del Vivarelli.

In ordine alla *materialità* di questa minaccia io sono costretto a dire prima di tutto che i giudici Aretini caddero in uno equivoco di fatto anche qui quando la minaccia attribuita al Vivarelli riferirono in quel nono ritenuto di fatto con le *parole* che ivi si leggono.

Nel processo scritto ed orale quella minaccia non ha che tre fonti, e sono: — 1.° Il *deposto orale* di Serafina — 2.° Le sue *denuncie scritte* — 3.° Il *deposto di Oliva Misuri* madre della Serafina, qual è registrato a carte 67 della scritta procedura. Esa-

Digitized by Google

miniamo pazientemente e partitamente questi tre fonti di prova.

a) Deposto orale. Io ho letto con la più scrupolosa attenzione l'intero deposto che Serafina Fazzini emise alla pubblica udienza del giorno 15 novembre 1871 in Arezzo, nella copia che me ne è stata comunicata. Ma in quella deposizione io non trovo una sillaba che neppur faccia allusione a quella pretesa minaccia. Dunque tra i fonti di prova di questa circostanza il processo verbale non vi è.

b) Denuncia scritta. È ben vero che quel processo verbale esordisce col dire *depone conformemente alle sue denuncie esistenti negli atti a carte tre e nove, aggiungendo ec.* Questo ci rinvia alla procedura scritta: e cercando le prove di quella minaccia nelle *denuncie* a carte tre e nove ci pone nella necessità di fare le seguenti osservazioni.

In primo luogo siamo nel dovere di protestare contro questo sistema dei Cancellieri di udienza di premettere abitudinariamente la formula di referenza alla procedura scritta. Essi con tale sistema si fanno *giudici ed interpetri* del detto del fidefaciente. Ciò può ammettersi quando si abbia nel processo scritto una deposizione *regolare,* ma non quando si ha una mera *denuncia:* può ammettersi quando il deposto del fidefaciente cada sopra un *fatto semplice* e non

Digitized by Google

sopra una minutissima serie di circostanze svariate per luogo e tempo. Il Cancelliere di udienza in tali casi dovrebbe tenere davanti a sè la *denuncia* o il *deposto* scritto; e di mano in mano che il fidefaciente parla riscontrare se tutte e singole le circostanze scritte si riproducono integralmente ed esattamente dalla voce di chi depone. Allora il Cancelliere potrà con sicura coscienza inserire nel processo verbale la formula — ha ripetuto *tutto quanto aveva detto nel processo scritto a carte tante.* Siffatta formula porrà gravissima responsabilità sulla coscienza del Cancelliere; ma potrà avere un significato che esprimerà il confronto puramente *materiale* di ciò che ascolta dal deponente con ciò che riscontra nello scritto. Ma il Cancelliere di Arezzo (notisi bene) non usò questa formula.

Altra volta un Cancelliere attesterà che al denunciante è stata data lettura della sua denuncia: e che ha *dichiarato di confermarla in ogni sua parte e di persistervi.* Ed anco in tal caso l' attestazione del Cancelliere avrà un valore giuridico, perchè verrà attestando cosa che è *caduta sotto i suoi sensi.* Ma il Cancelliere di Arezzo non usò neppur questa seconda formula, e il processo verbale ne fa certi che la denuncia a carte 3 del processo NON FU LETTA

Digitized by Google

a quella udienza alla Serafina. Ella dunque non poteva confermarla.

Il Cancelliere d' Arezzo disse invece — la Serafina *depose conformemente alle sue denuncie.* Ma dunque il Cancelliere *emette un giudizio intellettuale,* perchè il *deporre conformemente* non equivale davvero a *ripetere le parole.* E in materia di una circostanza consistente in *parole dette* dal giudicabile per sindacarne ed interpetrarne il vero concetto bisognava averne il preciso testo. La *conformità* è un rapporto di idee, e le idee che possono apparire conformi al giudizio di un Cancelliere, quantunque espresse con parole difformi, possono essere sostanzialmente diverse agli occhi del giudice e del critico che deve interpetrarle.

Vuolsi una prova del giusto lamento che io qui muovo nello interesse del vero? Io ve la porgo palpabile. Supponete che alcuna delle circostanze referite in quella denunzia risultasse oggi evidentemente sbagliata, e che il Vivarelli ne dasse querela contro la Serafina: potreste Voi con tranquilla coscienza condannare quella povera ragazza come colpevole di avere emesso falsa deposizione alla udienza del 15 novembre 1871 per ciò che non disse e non le fu nè chiesto, nè ricordato; fondandovi unicamente sullo

Digitized by Google

asserto del Cancelliere che ciò che ella disse era *conforme* alla denuncia a pag. 3?

Osservo in secondo luogo che meno che mai può aversi come fonte di prova quella denuncia, se la medesima addentro si guarda nel suo contenuto. Già si sa cosa sono in generale queste denunzie. O si distendano esse dagli agenti di polizia ai quali ricorre il villico offeso; o si distendano dal curiale ricercato da lui: sempre lo scrittore ci vuol mettere i cenci suoi. Non sono mai le genuine parole del dolente quelle che si trovano registrate sopra la carta: ma una fraseologia sistematica ed ampollosa, e fiori rettorici e vivaci pitture, e termini giuridici soffocano sempre il genuino concetto dell' uomo volgare che parla. Andatevi a fidare delle denuncie, e costruite sulle medesime lo edifizio del vostro convincimento, e ne farete di belle. Gettisi uno sguardo sulla denuncia in questione, e poi chiediamo a noi stessi se è la villica del Pontassieve quella che parla colà. Ivi si legge che il Vivarelli circonveniva quella ragazza con *fraudi di una straordinaria seduzione;* e poi si prosegue — *per verità nonostante tutte queste promesse* FECI FORZA A ME STESSA PER RESISTERE *a tanta illusione.* E finisce col chiedere che procedasi contro il Vivarelli — ivi — *per danno dato, lesione premeditata, attentato al pudore, o per qual-*

Digitized by Google

sivoglia altro titolo che sarà creduto di giustizia. Può egli neppure immaginarsi appo ciò che in quella denuncia sia la Fazzini che parla!!

In terzo luogo a mostrare che quella denuncia invece di essere la genuina riproduzione delle parole della dolente è una fabbricazione fantasmagorica di chi per antipatia verso il Vivarelli volle convertire un lampo fosforico in una bomba all' Orsini, basti rilevare la circostanza notabilissima che su tutte le particolarità sulle quali la diligenza del sig. Presidente di Arezzo richiamò la interrogata alla udienza, su tutte *(nemine excepta)* risultò che la denunzia era un tessuto di menzogne e di fole. Questo io lo dimostro *ad oculos.*

Nella denuncia fatto proposito che la Fazzini si querelasse di *attentato al pudore* bisognava enunciare pressioni che non si limitassero a *sole parole:* ed ecco che nella denuncia si legge — ivi — *più e più volte dopochè mi era* RIUSCITO DI POTERMI SOTTRARRE A FORZA DALLE MANI *del Signor Vivarelli andava cogli altri servi nelle altre stanze a sfogarmi, lamentandomi di quanto mi* FACEVA *e diceva il padrone; per cui dico che costoro possono essere in grado di deporre se sia vero che lo stesso Vivarelli cercava sedurmi.* E bene! La fantasmagoria delle cose FATTE e delle MANI del

Digitized by Google

Conte e degli strenui SFORZI dileguasi come nebbia alle ingenue dichiarazioni che Serafina emette all' udienza. Tornisi a quel verbale — ivi — *Richiesta dal sig. Presidente a dire in che consistevano le pressioni amorose fattele dall' imputato dichiara essere state puramente a* PAROLE, OFFERTE AMOROSE, E NON ALTRO, *non avendole* MAI USATE VIOLENZE DI SORTA. Ora chiedasi il vero a quella denunzia? *Erudimini qui judicatis terram!*

Di più nella denuncia si legge — ivi — *esso Vivarelli trovavasi affacciato alla terza finestra: e* VIDI BENE CHE ESSO MI GETTÒ ADDOSSO *un bicchiere di vetriolo che mi bruciò il vestito.* E bene tornisi di nuovo al processo verbale e udremo che la Serafina ci dice — ivi — NON VIDI NÈ IL RECIPIENTE CON CUI IL LIQUIDO LE FU GETTATO, NÈ LA PERSONA CHE LO GETTO', *sebbene da lontano mi* SEMBRASSE di vedere *qualcuno alla finestra.* Ed io una seconda volta ripeto che a quella denuncia già trovata per due volte bugiarda non può aggiustarsi fede sul solo giudizio di *conformità* emesso dal Cancelliere; e che se alla udienza il signor Presidente avesse richiamato la Serafina sul tema di quelle minaccie, essa avrebbe una terza volta fatta bugiarda la denunzia, correggendone anche in

Digitized by Google

questa parte le ampollosità le esagerazioni e le tramutazioni di concetto.

Ma una terza volta bugiarda quella denunzia, e precisamente sul tema di queste asserte *minaccie* e delle vantate persecuzioni del Vivarelli, risulta per il terzo fonte di prova del quale ho dato cenno di sopra, voglio dire per il deposto di Oliva Misuri nei Fazzini a carte 67 del processo scritto: deposto che dalla medesima fu pienamente confermato alla pubblica udienza. Eccoci all' analisi del terzo fonte.

c) Nella famosa denunzia si legge — ivi — *Alla metà di aprile partii dalla casa Vivarelli e precisamente circa otto dì dopo la mia partenza, e mentre ero andata da sua moglie a riportarle alcuni lavori, appostatami allorquando uscivo* (e così nell' andito) *mi disse che tanto si voleva meco* VENDICARE *e che non sarei stata sicura neppure in Chiesa. Quasi poi giornalmente da quest' epoca mi ha* PERSEGUITATA, *ed ha guardato sempre di cogliere il momento propizio per* PERSEGUITARMI, *e quindi* VENDICARSI *usandomi qualche affronto.*

Ecco il piedistallo della *premeditazione* obiettata allo appellante: ecco il piedistallo del truce proposito *di ferire gravemente* attribuito al medesimo. Ma questo è il piè di Nabucco; e il colosso ruina e cade stritolato nel fango, non già per sottili argo-

Digitized by Google

mentazioni della difesa; nè per testimoni venduti al Vivarelli; esso ruina e si stritola per la deposizione formale della madre di Serafina da lei solennemente confermata al pubblico dibattimento.

Io non voglio dirvi quali fossero veramente le ferite che Giuseppe pazzamente agitato da una passione tutt' altro che feroce meditava recare a quella ragazza. Io vi dirò soltanto che le *persecuzioni* del Vivarelli erano quelle già usate da Giove verso Danae: che gli *affronti* temuti dalla giovinetta erano della natura di quelli recati a Dafne da Apollo, e che le *vendette* da lui meditate erano quelle che a Zeppa inferiva il celebre Spinelloccio. E questo ve lo fa sapere la madre della ragazza fino dalla sua prima deposizione scritta, deposizione assolutamente ineccezionabile, perchè emessa nel primo furore dello sdegno e che qui voglio trascrivere letteralmente. Processo scritto a carte 67 — ivi — *La signora continuava anche dopo a dare dei lavori di cucitura per casa alla Serafina, la quale talvolta anche dopo che ne era uscita si recava per cagione di quei lavori alla casa del Vivarelli. Questi sempre* PERSEVERANDO NELLE SUE VOGLIE IMPUDICHE PERSEGUITAVA SEMPRE *la mia figlia facendole offerte e richieste illecite e disoneste; e siccome essa si rifiutava sempre di aderire*

Digitized by Google

alle di lui voglie egli un giorno la minacciò dicendole CHE NON SAREBBE MAI SICURA *nè coi suoi genitori, e nemmeno in Chiesa, giusta quanto la stessa mia figlia ebbe poi a raccontarmi piangendo appena venne in casa.*

Questa deposizione non ha bisogno di commenti, ed essa mette in chiarissima luce il grave abbaglio nel quale caddero i primi giudici nel valutare i discorsi del Vivarelli. Essa mostra che le *minaccie* non procedevano dalla sognata brama di una *ritrattazione;* ma da una persistente smania di ottenere una *affermazione:* mostra che il vero concetto di quelle parole *non sarai sicura* nè in *casa tua* e *neppure in Chiesa* (diciamolo francamente) erano una millantazione la quale non alludeva alla sicurezza della vita ma alla sicurezza della verginità riprovevolmente insidiata dal Vivarelli.

Il tenore di quelle minaccie, delle quali dobbiamo adesso indagare il genuino concetto, io non lo posso leggere nel verbale di udienza perchè non ce lo trovo. Io non lo voglio leggere nella denunzia, perchè quel foglio più che tre volte mendace non mi rivela le genuine affermazioni della fanciulla, ma un artificioso impasto di frasi architettate ai danni del Vivarelli. Non posso cercarle nei ritenuti della sentenza appellata quando il processo li mo-

Digitized by Google

stra inesatti. Io li cerco nei deposti niente parziali ma coscienziosi della madre della dolente. Di quella donna nel cui seno *ingenuamente* ed *immediatamente* versava la figlia i propri dolori ed i propri timori, per quella deplorabile mania del suo persecutore. E la candida narrativa che quella buona vecchia fece alla giustizia delle immediate conquestioni confidenziali della zittella mostrano ad evidenza che la pretesa minaccia (coartata nel deposto di Serafina al giorno 23 aprile 1871) era la minaccia di prendersi per forza ciò che per amore non si voleva concedere: dimostra che le consecutive persecuzioni temute e sfuggite dalla ragazza come preludio di qualche *affronto,* preludiavano sì ad un affronto, ma un affronto amoroso. Se nel giorno 23 luglio 1871 il Vivarelli trovata in luogo solitario quella fanciulla le si fosse gettato addosso e l'avesse stuprata, io sì che avrei detto che quello stupro era da tre mesi minacciato e premeditato. Ma che da quel precedente contegno del Vivarelli si possa arguire, tranne per un volo di fantasia, il disegno premeditato di *ferir gravemente* sembrami repugnante e contradittorio.

Concludo da questo primo obietto delle mie considerazioni che bene studiati ed imparzialmente ponderati gli antecedenti, nulla vi ha che avvalori lo

Digitized by Google

elemento intenzionale del preteso tentativo. I medesimi invece mirabilmente convergono a dimostrare che soltanto in quella fatale Domenica li appetiti dell' Avvocato Vivarelli si convertirono in bizza desiderosa di fare alla renuente donzella un dispetto; e che il dispetto voluto era soltanto quello ottenuto, vale a dire di guastarle le vesti.

2.° I *mezzi*.

Quando i *mezzi* si contemplano nel confronto con uno evento che dai medesimi nel caso concreto non conseguì, possono presentare con lo evento stesso due modi diversi *di rapporto:* cioè un rapporto di *mera possibilità;* ed un rapporto di *probabilità.*

Un rapporto meramente *possibile* presentano i mezzi con un dato evento, se quantunque sia caso raro ed eccezionale, pure *non è esclusa la possibilità* che dai mezzi medesimi consegua lo evento in questione. Presentano invece un rapporto *probabile* se lo evento era una conseguenza *frequente* ed *ordinaria* dei mezzi stessi.

Così se taluno gettò un pomo contro il suo avversario bisognerà dire che lo evento della morte di costui era *impossibile,* perchè (tranne un fenomeno quasi miracoloso) un molle pomo non ha po-

Digitized by Google

tenza di recar morte. Se fu scagliato da qualche distanza un piccolo sasso avremo il rapporto *possibile,* perchè non mancano esempi di uomini uccisi con un piccolo sasso scagliato da lungi; ma non andremo più là del *possibile,* perchè questo evento è rarissimo ed eccezionale nella natura del mezzo, il quale nel corso ordinario dei fatti umani non è destinato ad uccidere ma soltanto ad offendere o colpire, ed anco soltanto ad intimorire.

Se poi fu esploso a giusta distanza un fucile carico a grosso piombo il rapporto di questo mezzo con la morte sarà *probabile* perchè nel corso degli eventi è frequente che quel mezzo procuri la morte, ed è questa la sua ordinaria destinazione.

Ora tutte le volte che si studiano i *mezzi* adoperati da un uomo per costruirne la nozione giuridica del tentativo, debbono una seconda volta i mezzi stessi guardarsi sotto duplice punto di vista, secondochè si esaminano per trovare del supposto tentativo o lo elemento *materiale* o lo elemento *ideologico.*

1.° Si esaminano i mezzi sotto il punto di vista dello elemento *materiale* del conato quando prima di farsi a discutere le più vere intenzioni dello agente si vuole stabilire il rapporto *ontologico* tra i mezzi adoperati ed il fine supposto. Ed in questo punto di

Digitized by Google

vista è sufficiente che i mezzi presentino un rapporto *meramente possibile.* Onde l' accusa sostenga (quando si limita ad obiettare il tentativo e non il delitto mancato) questo primo punto della sua tesi, non è necessario che mostri un rapporto *probabile;* non è necessario che mostri essere il rapporto evento la conseguenza ordinaria e frequente del mezzo adoperato. Qui a lei basta che lo evento fosse *possibile;* alla difesa, se vuole escludere il tentativo anche nel suo criterio materiale, occorre mostrare che tra lo evento ed il mezzo non intercedeva neppure un rapporto di *possibilità.* Così quando l' accusa si fondi sopra uno scagliamento di sasso, potrà dire di avere assodato il tentativo di omicidio nel suo elemento materiale; perchè (sebbene non ordinario nè frequente) lo effetto della morte *può* risultare da uno scagliamento di sasso: ed allora tutta la disputa verrà a concentrarsi sul secondo elemento del conato, vale a dire sullo elemento intenzionale. Mentre se l' accusa vorrà assodare il *materiale* del tentato omicidio sopra lo scagliamento di un pomo, o la somministrazione di zucchero, la difesa non avrà bisogno di scendere alla discussione del più *reo fine* dello agente; essa potrà anche francamente concedere che lo agente procedette col fine di uccidere; ma sempre trionferà nella repulsa

Digitized by Google

del tentato omicidio o del tentato veneficio perchè mostrerà che uccidere col mezzo di un pomo od avvelenare col mezzo di zucchero sono cose impossibili, e che perciò al supposto tentativo fa completo difetto lo elemento materiale.

2.° Si esaminano i *mezzi* sotto il punto di vista dello elemento ideologico quando (ammessa già la possibilità dello evento) si cerca se l' azione si consumasse per il fine non ottenuto o soltanto per il fine ottenuto. Ma in questa seconda ricerca l' accusa che facciasi a sostenere la tesi del tentativo non può trarre dai *mezzi* un argomento della tesi sua col solo additare tra i mezzi e lo evento che essa afferma voluto un solo rapporto di possibilità. Ciò non le basta. Ragioni essa a posta sua sopra altri criteri che rivelino la più truce intenzione; ma non rechi innanzi lo argomento dei *mezzi* se non le è dato di mostrare tra questi e lo evento un rapporto di *probabilità*. Senza ciò l' argomento dei mezzi non solo le sfugge, ma propriamente si ritorce contro di lei, e per migliore dialettica si schiera fra gli argomenti della difesa.

Finchè s' interrogano i *mezzi* come segno rivelatore della intenzione di chi li adoperò, non può dimenticarsi il criterio sperimentale e costante nei fatti umani che l' uomo quando vuole ottenere un

Digitized by Google

preciso fine come effetto degli atti suoi sceglie sempre quei *mezzi* che per natura loro più *spesso* e più *probabilmente* giovano a raggiungere quel fine: non si contenta di un *mero possibile:* non si affida ad una incertissima accidentalità, sceglie quei mezzi che più d' ordinario sono scelti a raggiungere il fine, perchè più d' ordinario al fine stesso conducono.

Non si dimentichi quella regola apodittica che troppo spesso si conculca praticamente dai giudicanti senza che dessi neppure se ne avveggano. Non si dimentichi il precetto *dolus indeterminatus determinatur ab exitu:* non si dimentichi in una parola che ad assodare l' accusa di tentativo per il lato dello elemento ideologico non basta il *dolo indeterminato:* è assolutamente necessario il DOLO DETERMINATO. Non basta che si sia PREVEDUTO COME POSSIBILE conseguenza di ciò che si fa anche lo effetto più grave: bisogna che si sia VOLUTA questa conseguenza, ed a questa sola siansi diretti gli sforzi dello agente. Queste sono verità apodittiche ed elementari nella dottrina del conato le quali nessuno vorrebbe mostrarsi tanto insipiente da negarle in teoria, sebbene inconsapevolmente si dimentichino troppo spesso nelle loro pratiche applicazioni.

Digitized by Google

E poichè il *dolo indeterminato* non basta a porgere lo elemento morale del tentativo, ella è una conseguenza di logica necessità che onde trarre dai mezzi adoperati un solido criterio per argomentarne la più feroce volontà, bisogna che nel loro punto di vista ontologico i mezzi adoperati presentino una *connessione probabile*, e non basta la sola connessione possibile: perchè chi vuole determinatamente raggiungere un fine, sarebbe stolto od almeno illogico se si appigliasse a mezzi i quali soltanto per rara eccezione e mera casualità possono in un caso su cento raggiungere il fine che si suppone determinatamente voluto.

I *mezzi* dunque forniti di sola *connessione possibile* possono fare ammettere tutto al più che lo agente fra gli effetti eventualmente conseguibili abbia *previsto* anche la *possibilità* del più grave danno; ma non che egli abbia precisamente *voluto* questo danno: lo che conduce alla conclusione che se il *danno avverrà* questo sarà imputabile allo agente come doloso, perchè ad evento verificato la sola *previsione* costituisce il dolo che rende imputabile come *doloso* lo evento. Ma se il danno non avverrà non potrà imputarsi il titolo di reato aderente allo effetto meramente previsto; perchè ad imputare questo titolo non si ha la base di *fatto*, mentre il fatto

Digitized by Google

non avvenne; non si ha la base della *intenzione* perchè il *prevedere come possibile* un effetto non equivale a volere lo effetto stesso.

Queste, io ripeto, sono nozioni elementarissime e da nessuno contradette; e se ho dimorato alquanto nello esporle io già non l' ho fatto perchè abbia menomamente creduto bisognevole ricordarle alla sapienza di questa Regia Corte, ma soltanto perchè a tale necessità mi ha condotto il vederle dimenticate dai primi giudici, i quali correndo sulle orme delle volgari dicerie infelicemente raccolte dalla istruzione e dall' accusa, credettero trovare nei mezzi adoperati un argomento del più feroce proposito di Giuseppe, mentre per lo contrario la contemplazione dei *mezzi* è quella che più di ogni altro argomento assicura la vittoria della difesa.

Infatti ritornando sul primo dei suaccennati punti di vista i mezzi adoperati dal Conte distruggono il primo elemento del tentativo, non intercedendo fra essi ed il ferimento grave neppure un rapporto di mera possibilità: e questa è la tesi che ho svolto nel precedente articolo del mio scritto.

Ma guardando ora i mezzi sotto il secondo punto di vista, vale a dire come criterio rivelatore della intenzione, poco vi vuole a comprendere che per i medesimi tutt' altro che porsi in sodo la intenzione

Digitized by Google

di ferire, si illumina invece e si pone in sodo la intenzione di fare un dispetto ed un danno.

L' uomo è un animale eminentemente imitatore: lo esempio altrui lo trascina come un torrente. Ma chi vide mai un malvagio che volendo ferire (e gravemente ferire) un nemico, usasse a tal fine lo stranissimo ed incertissimo mezzo di gettare acido solforico sopra di lui? Io ho vissuto più di otto lustri nel foro: ho tenuto dietro a migliaja di processi. Ho letto immensi volumi di consulti e di giudicati che mi hanno posto innanzi gli esempi di mezzi anche straordinariamente feroci adoperati dai malfattori a danno di un nemico. Ma in verità non mai vidi nè lessi un caso di un nemico che al fine di recar grave danno al nemico gettasse un acido corrosivo sopra di lui. La prima volta in mia vita che vennemi fatto di udire simile concetto fu quando venni chiamato dal Vivarelli a patrocinare lo appello suo; e francamente dichiaro che a tale annunzio io mi sentii più inclinato a ridere che a temere. Or come mai supporre che questa idea (nuovissima nella Toscana) di ferire col mezzo di un acido cadesse in mente a Giuseppe: nuovissima tanto da meritare un brevetto d' invenzione? Come credere che egli ricco signore, fornito di cento mezzi atti ad offendere la persona della riottosa donzella, volesse

Digitized by Google

scegliere (se avesse agito pel fine di ferire) questo insolito mezzo? Come credere che egli signore ricchissimo volesse di *propria mano* cagionare il ferimento di Serafina, anzichè consegnarne la esecuzione ad un sicario non difficile certamente a trovarsi nella patria di Gnicche?

Ma invece rimpetto al disegno di guastare un vestito, il mezzo del getto di un acido non solo trova una connessione di certezza, ma trova ancora numerosissimi esempi nella storia e nella storia contemporanea. Chi è tra noi che non ricordi i tempi dolorosi nei quali la Toscana gemeva sotto la ferrea mano degli ausiliarii? Chi è tra noi che non ricordi (quantunque con rossore sul volto) come in quel periodo mestissimo vi fossero femmine così dimentiche della patria da gavazzare con lo straniero ed abbigliarsi di nefasti colori? E chi è tra noi che non ricordi come il popolo Toscano anche in quell' epoca mostrasse al tempo stesso insieme con lo affetto verso la patria e l'odio suo verso i traditori, anche quel senno e quel senso spontaneo di giustizia che dirige e regola le vendette contro chi meglio le merita, non inferocendo già contro i soldati stranieri che in fin dei conti erano trascinati a porci il piede sul collo, ma invece sfogando gli sdegni suoi su quelle femmine che oscenamente

Digitized by Google

insultavano alle lacrime della patria ! Non dieci nè cento, ma mille e più furono le vesti delle ree femmine che il nostro popolo balestrò con acido corroditore; e Livorno e tutte le altre Città sorelle ne ricordano gli esempi, nè credo che Arezzo restasse addietro alle città sorelle in quella occasione. E chi sa che il Vivarelli (descrittoci dai testimoni come fornito di patriottici sentimenti) non fosse allora anche egli uno degli Italiani sciupatori di vesti? chi sa che forse egli non avesse fino da quell' epoca raccolto e conservato in sua casa qualche fiasco di quella sostanza destinata a tor via da gli occhi nostri lo spettacolo delle donne Italiane mascherate coi nefasti colori ? Ad ogni modo la reminiscenza di quei fatti non poteva essere cancellata nella mente del Vivarelli come cancellata non è nella mente mia e dei miei vecchi amici.

Ed ecco spontaneo germogliare dal ricordo di quelli esempi nell' animo di Giuseppe il pensiero di rintuzzare l' altera femmina col guastarle il vestito per farle dispetto.

Ed ecco come spontanea e logica deduzione la idea di far quell' atto *di propria mano* e dalle finestre del suo stesso palazzo.

La donzella ritrosa passa e ripassa nella mattina di quella Domenica di sotto le finestre del

Digitized by Google

Vivarelli per recarsi alla Chiesa. Il Vivalelli la vede, e questo è accertato in processo.

Vi ripassa nel pomeriggio per tornare alla Chiesa alle funzioni serali, ed il Vivarelli la vede: e sempre ornata del suo *chignon*, dei suoi fiocchi, e del suo abito domenicale.

Forse in quel passaggio ella ha sollevato la testa verso la finestra dove stavasi il Vivarelli.

Forse una occhiata irrisoria ed un ghigno beffardo la vanitosa femmina ha diretto verso il deluso amatore, quasi dicendogli guarda come io sono bella ma non sono per te.

Ed ecco l' impeto dello irritabile Giuseppe destarsi, ed ecco dar di piglio a quell' acido per ricattarsi dell' albagia di Serafina con abbruciarle quel vestito del quale tanta pompa menava.

Ed ecco il perchè l'acido doveva gettarsi dalla mano del *Vivarelli* onde fosse più pungente il dispetto.

Ed ecco il perchè l' acido non si gettò la *mattina.*

Ed ecco il perchè l' acido non si gettò all' *andata,* quando i devoti spicciolatamente si recavano alla sacra funzione, ma si gettò invece al *ritorno,* quando più folta era la gente che usciva in frotta dalla sacra funzione.

Tutte queste mie non sono che ipotesi accessorie, ne convengo: ma il fatto principale sta immoto,

Digitized by Google

e non è una ipotesi. E il fatto principale ci mostra la scelta di un mezzo al quale il ferimento si connetteva come un mero *possibile,* come un' accidentalità difficilmente verificabile, mentre esso stava allo sciupamento delle vesti in un rapporto di necessità e di certezza.

Dunque se i *mezzi* scelti possono avere in questo processo un significato, essi lo hanno spontaneo e logico a designare lo intendimento di far dispetto alla donna; e nessuno ne hanno, che sia ragionevole, il quale valga a designare il premeditato proposito di gravemente ferire.

3.° Il *tempo.*

4.° Il *luogo.*

Ad evitare inutili ripetizioni riunisco insieme la trattazione delle circostanze di *luogo* e di *tempo* che con mia grande maraviglia trovo agglomerate nella sentenza Aretina fra le circostanze che nella mente di quei giudici avvalorarono il premeditato disegno di *gravemente ferire.* E dico che grande meraviglia in me desta il trovare colà quelle due circostanze, perchè (vedi pensiero uman come spesso erra) quelle due circostanze che ai giudici Aretini parvero indizi inducenti la premeditazione a ferire, pajono a me (e non credo di errare) ar-

Digitized by Google

gomenti esclusivi di siffatta premeditazione, e circostanze che mirabilmente quadrano col disegno di sciupare una veste, e di arrecare uno scorno.

Si comprende di facile che chi agogna recare ad altri pungentissimo oltraggio scelga il luogo *pubblico* ed il *tempo* nel quale quel luogo è più popoloso. Benissimo dunque al disegno di fare un oltraggio alla Serafina si addiceva lo scegliere come teatro dell' onta la via dell' Anfiteatro: e di scegliere quell' ora nella quale era più popolato il Caffè del Vapore giacente in faccia al suo palazzo; e quell' ora nella quale sciogliendosi le sacre funzioni era la via medesima popolatissima e rigurgitante di genti di ogni condizione.

Si comprende di facile che chi ha fatto disegno di recare un dispetto a una femmina col guastarle l' abito, non debba andarne in cerca pei campi o in giorno lavorativo quando indossa conformemente alle sue condizioni ed abitudini un abito misero e forse logoro e brutto, ma debba aspettare la occasione nella quale colei si reca alle sacre festività in un giorno di Domenica, indossando, come appunto volgarmente si dice, il suo domenicale.

Nulla dunque di tanto logico e di tanto spontaneo quanto lo argomentare così: se il Vivarelli a gettare quell' acido sulle vesti di Serafina aspettò il solenne

Digitized by Google

giorno festivo e la ora solenne della uscita dalle sacre funzioni, ed elesse la pubblica strada mentre rigurgitava di popolo, egli dovette mirare a recarle uno *scorno* appo tutte le sue compagne ed un *danno* negli oggetti migliori del suo abbigliamento. Questa pareva a noi buona logica.

Ma non è altrettanto buona logica il supporre in un giudicabile, che non è poi furente nè smarrito dello intelletto, un disegno pazzo e da vero demente; molto più quando tale disegno vuolsi lungamente e freddamente premeditato.

La Fazzini non era già donna che ad intere settimane si chiudesse nel suo abituro; nè che ne uscisse soltanto circondata da armigeri. Povera bracciante, come ella era, doveva spessissimo aggirarsi sola per le solitarie contrade. Chi avesse premeditato ferirla; e ferirla con quello strano modo del getto di un acido poteva coglierla in ora ed in luogo dove non fossero testimoni. Chi premedita un delitto che (dove raggiungasi il fine) espone a parecchi anni di casa di forza, non si getta alla cieca in balìa delle prove che possono conquiderlo e rovinarlo tra i ferri della giustizia senza speranza di discolpa o di scusa. Un uomo che premedita un tale delitto è un pazzo se il delitto commette dalla *finestra della propria casa:* se lo commette di giorno

Digitized by Google

e al cospetto di numerosa gente dalla quale è conosciutissimo, come difatti fu qui conosciuto benissimo dai testimoni di vista che lo indicarono alla giustizia: è un pazzo se lo commette dalla finestra della propria casa mentre in quella casa *stanno parecchi servi,* i quali possono tosto rivelare la sua presenza colà, come qui di fatto il suo domestico Tommasoni rivelò quasi immediatamente alla Fazzini che il padrone era in casa. La premeditazione di un grave delitto si manifesta sempre con le più solerti cure di allontanarne le traccie da sè. Ma il Vivarelli non era pazzo; eppure commise il delitto dalla *propria finestra,* al cospetto di *numerosi conoscenti,* di pieno *giorno,* e mentre la sua presenza in quella casa si testificava dai servi: dunque non solo egli non vóleva commettere un delitto da casa di forza, ma *non prevedeva neppure la possibilità* che dal suo fatto potesse derivarne un delitto da casa di forza. Egli per un impeto di dispetto volle commettere un delitto quietanzabile, un danno dato del valore di poche lire, sperando forse che dalla guerra nascesse l'amore da lui agognato, e che le trattative della refezione dei danni aprissero la via a recarne di nuove di diversa natura e di comune contento, memore forse di quel precetto dello Elixir d'amore che dà alla collera la potenza di

Digitized by Google

destare un affetto che le carezze non valsero a ravvivare.

Se Vivarelli avesse voluto ferire con l' acido (non si dimentichi che eravamo di estate) avrebbe scelto il giorno lavorativo nel quale la ragazza più discinta, meno coperte le spalle, sfornito il capo della torreggiante pettinatura, offriva all' acido meglio accessibili le carni sue; e non il giorno solenne nel quale oggidì le donne si affagottano fra tante gonnelle e sopra gonnelle, e fiocchi e nastri, e ornamenti, da lasciare appena discernere le forme reali del corpo.

La mia logica ragiona così. Altri ragioni diversamente a sua posta. Ma non credo che sia facile trovare chi accetti questa argomentazione: se colui commise il delitto di giorno, in occasione di festività, dalla finestra della propria casa, in presenza di una moltitudine di conoscenti; *dunque* egli aveva *premeditato* il misfatto. E se ad Arezzo si argomenta così bisognerà dire che CLARO, FARINACCIO, e MENOCHIO, son nomi incogniti in quella Città.

5.° Il *modo* è la ultima fra le condizioni *intrinseche* al fatto e concomitanti al medesimo, che deve indagarsi da chi cerca le più vere intenzioni che condussero lo agente a quel fatto; ed è spesso la più eloquente e decisiva. Se il colpo dell' offensore fu

Digitized by Google

diretto ad una parte vitale del corpo; se le offese furono persistenti e ripetute, se probabilmente era micidiale la ferita arrecata, sarà ragionevole argomentare dal *modo* scelto la micidiale intenzione. Ma è una vera allucinazione pretendere di argomentare dal *modo* quando il *modo* scelto era tale che escludeva ogni probabilità dello effetto più micidiale. Potrà talvolta preterirsi dalla contemplazione del *modo* quando altre circostanze stringentissime dimostrino che la scelta del modo meno dannoso non fu volontaria nello agente nel quale per altra via si constati la più truce intenzione. Ma anche in tali ipotesi sarà sempre sofistico noverare il *modo* fra gli argomenti di accusa, mentre il *modo* essendo per sua natura in quel caso un argomento di difesa, incombe all' accusa (se essa lo può!) di eliminarne la forza congetturale.

Cosa si direbbe di chi così argomentasse — *Cajo ferì il nemico nella gamba, ma siccome se lo avesse ferito nel capo lo avrebbe ucciso, così* IL MODO DEL FERIMENTO (nella gamba e non nel capo) *dimostra la intenzione* di uccidere?

A siffatta anfibologia risponderebbe ciascuno col riso. Eppure fu questo precisamente l' ordine di ragionamento che preoccupò gl' intelletti dei giudici Aretini quando nel secondo attesochè della loro sen-

Digitized by Google

tenza noverarono il *modo* tra i criterii induttivi della premeditazione di ferimento grave.

Ma il *modo* usato dal Vivarelli, a confessione della stessa sentenza, fu quello di gettare quel liquido *sulla gonnella* di Serafina, di gettarlo sulla parte posteriore della medesima, di gettarlo specialmente nella *parte più bassa.* E i periti fiscali hanno detto che con siffatto *modo non era possibile* ferire neppure leggermente.

Dunque l' appellata sentenza ragiona così; *se il Vivarelli avesse usato un modo diverso da quello che usò avrebbe potuto ferire; dunque il modo che usò diverso da quello che poteva ferire mostra che egli aveva intenzione di ferire.* Ma i difensori della sentenza diranno che il Vivarelli voleva gettare quel liquido sulla faccia e non sulle vesti di quella ragazza. Questo schermo però non salva la sentenza dal vizio logico che io le rinfaccio, perchè in tale ipotesi non sarebbe mai il *modo usato* quello che darebbe base all' accusa, ma sarebbe *altro modo non usato* e che si suppone *voluto usare.*

Ma poi chi autorizza ad affermare questo punto di fatto che fosse *volontà* del Vivarelli di versare il liquido sulla testa e sulla faccia di Serafina anzichè sulla veste? Di grazia non si voli su questo punto cardinale.

Digitized by Google

Questo era il supremo fra i debiti dell' accusa: ma sembra che ai giudicanti scottasse il terreno quando si trovarono su questo punto, poichè se ne sbrigarono con un inciso di quattro parole in una parentesi. Ma la difesa ripete, di grazia non si corra tanto a precipizio su questo punto cardinale.

Chi è che autorizza l' accusa ad affermare che il Conte voleva versare quel liquido sulla parte anteriore del capo di Serafina? Chi osi ciò affermare lo trovo: ma chi si accinga a dimostrarlo io non lo trovo. E la dimostrazione che implicitamente presuppone l' accusa, è il più intollerabile dei sofismi. È un vero e palpabile circolo vizioso. Eccolo nella sua nudità — *il Vivarelli voleva ferire gravemente Serafina, dunque dovette volerle gettare l' acido sulla parte anteriore del volto, perchè questo era l' unico mezzo onde raggiungere il suo fine. Ma dunque se egli tentò di gettare l' acido sulla parte anteriore di quella testa è chiaro che egli aveva l' intenzione di ferirla.* Questa e non altra è l' argomentazione dell' accusa, nella quale, se vi è qualche cosa di chiaro, è chiaro, anzi chiarissimo, soltanto il vizio sofistico sul quale si aggira.

Tranne questo circolo vizioso, questa petizione di principio, questa vicenda di aeree supposizioni, anche una volta io ripeto che niente in processo di-

Digitized by Google

mostra aver voluto il Vivarelli agire in modo diverso da quello che agì; avere voluto offendere il capo e non la gonnella. Dove è la dimostrazione di questo diverso *modo* voluto? Stimerò bravo davvero chi saprà darmela. Io dimando tale risposta al processo, ma il processo non mi risponde.

Tutte le volte che ad alcuno il quale abbia fatto una data cosa si voglia rimproverare che egli *voleva fare una cosa diversa da quella che fece,* non basta gratuitamente affermare avverso colui, tu volevi fare una cosa diversa. Colui è nel suo pieno diritto quando risponde *ciò che tu affermi non è vero;* io volli fare precisamente quello che feci, e tu dimostrami la diversa volontà che m' impresti, o taci per sempre.

Il processo risponde a questa ricerca che Vivarelli aveva libero il braccio alla sua finestra. Dunque presunzione che gettasse l' acido precisamente appunto dove voleva gettarlo, e non altrove.

Il processo dimostra che Vivarelli poteva versare l' acido sulla Serafina quando essa trovavasi perpendicolarmente sotto la sua finestra ma invece aspettò a gettarlo quando essa era uscita di qualche passo da quella perpendicolare; ciò è indubitato in punto di fatto. Dunque non più sola presunzione ma dimostrazione apodittica che Giuseppe non volle gettar

Digitized by Google

l' acido sul capo di lei ma sulla gonnella dove effettivamente lo gettò.

Se dunque tutto il fondamento dell' accusa di tentativo si riduce a supporre un tentativo di tentativo; se in sostanza dicesi tentò di ferire perchè tentò di versarle l' acido sopra la testa e non vi riuscì: se questo tentativo di gettar l' acido sopra la testa è un gratuito asserto, smentito dal fatto e contradetto da tutte le circostanze del fatto: è necessità di concludere indipendentemente da qualsisia regola di favore, prevalente nel dubbio, che il tentativo obiettato a Giuseppe Vivarelli, e ritenuto a danno suo dall' appellata sentenza, manca di ogni base e di ogni elemento, e riducesi ad una mera visione.

ARTICOLO III.

Futilità degli altri argomenti.

La tesi che noi prendemmo a sostenere sarebbe omai dimostrata, e potremmo a questo punto deporre la penna fidenti nella verità che ci assiste, nel senno e nella giustizia di questa Regia Corte, la quale è impossibile faccia proprie le preoccupa-

Digitized by Google

zioni e le divinazioni del Tribunale di Arezzo. Ma poichè questo processo crebbe ad una mole di troppa misura soverchiante la gravezza del fatto, e si corse dietro alle più vaporose induzioni, stimiamo nostro dovere di consegnarne alle stampe tutta la storia: e come piacque agli alleati della Fazzini di rovistare tutta la vita del Vivarelli ed ogni suo atto dipingere coi più neri colori al fine di puntellare la vacillante iperbole del tentativo premeditato, e convertire questo galantuomo agli occhi della giustizia e del pubblico in uno scellerato; così questo scritto non deve appagarsi della questione legale, ma rivendicare anche la fama e la reputazione di un uomo che se fu talvolta imprudente mai fu un malfattore. Il processo Fazzini riproduce la favola dell' idra che non di una sola, ma di ben sette teste almeno si volle fornita. E sebbene le superfetazioni del processo Fazzini non siano prodotti fisiologici ma piuttosto prodotti patologici, non siano teste ma code, perchè prive di vita e di spirito, sicchè ad estirparle non occorra davvero la gagliardia prodigiosa di un Ercole, pure è debito nostro di dare a ciascuna il meritato colpo, e niente lasciare obliato di quanto il partito avverso al Vivarelli venne buccinando in onta di lui.

Digitized by Google

E innanzi tutto dobbiamo riprodurre lo attesochè dell' appellata sentenza che costituisce tutta la parte razionale della medesima, e compendia tutto quanto credettesi aver raccolto a sostenere la tesi del vagheggiato tentativo premeditato di grave lesione personale: eccolo — *Attesochè riguardo all' addebito di tentativo di* lesioni personali gravi premeditate *a danno di Serafina Fazzini concorrano a persuadere della esistenza delli estremi tutti che lo costituiscono e della reità dello imputato — la causa a delinquere — le minaccie precedenti di danni personali verso la Fazzini — la qualità — la quantità del liquido adoperato — il tempo — il modo col quale fu sulla Fazzini versato — li effetti dannosi che alla medesima sarebbero derivati, ove* (come dallo agente volevasi) *fosse essa rimasta colpita nella faccia o sulla testa — le premure e i mezzi posti in essere per preparare discolpe anche prima che il fatto fosse commesso — e per cancellare le traccie del liquido caduto sulla via: circostanze tutte emerse dai fatti sopra ritenuti.* Ecco tutto.

Ma della *causa* a *delinquere* — delle *minaccie* — del *luogo* — del *tempo* — e del *modo,* abbiamo già sopra discorso nel precedente articolo e mostrato che questi argomenti o sono equivoci, o per-

Digitized by Google

suadono anche i più schivi che l' Avvocato Giuseppe Vivarelli non spinse nè le sue previsioni nè la sua volontà oltre all' effetto ed al fine che ottenne; quello cioè di sciupare un vestito.

Resta dunque a completare la storia di tante fiabe che noi guardiamo più rapidamente che si potrà — 1.° Le premure per preparare discolpe — 2.° i mezzi adoperati per cancellare le traccie — 3.° la quantità del liquido — 4.° la qualità del liquido; e 5.° finalmente a corona della nostra apologia, il sindacato della vita anteatta del Vivarelli.

1.° *Premure per preparare discolpe.*

Esiste in Arezzo uno spellagatti per nome Giovambattista del Frate — detto per beffa il *Bello* — uomo conosciuto da tutti per la corta sua levatura ed in paese oggetto più che di stima di derisione e pietà. Costui faceva speculazione di raccogliere concio; e il Vivarelli per i bisogni dei suoi orti e delle sue coltivazioni vi si era diverse volte provveduto.

Quando dopo il fatto del 23 luglio lo sconsigliato Giuseppe appigliossi alla stolta idea della negativa, dovendo dare discarico di sè nella ora del fatto prese a dire *che non era in sua casa;* e gli cadde in mente di asserire che trovavasi invece a quell' ora precisa a contrattare del concio al baluardo

Digitized by Google

con quello scorticatore; poscia ripensando che il *Bello* lo avrebbe smentito sembra che per alcuno dei suoi servi lo mandasse a chiamare, e vuolsi che il fine di tale chiamata si fosse quello d' indurre il Del Frate a mettersi d' accordo con lui quando fosse esaminato dalla giustizia.

Di qui sorge la seconda testa dell' idra: e vediamo la inquisizione agitarsi intorno al Del Frate ed a quelle ambascerie, evidentemente lanciandosi con minutissime indagini a costruire avverso il Vivarelli un processo addizionale per tentata subornazione di testimoni. Ma era ben difficile sostenere un' accusa di tentata subornazione sul fondamento di un invito per mezzo di ambasciatore ad un colloquio che mai aveva avuto luogo, e lo scopo del quale il Vivarelli non aveva manifestato ad alcuno. Quindi il processo addizionale si ridusse alla più meschina forma di verificazione di un indizio costituito da una intenzione, tutta congetturata, senza l' appoggio di alcuna manifestazione.

Ed io voglio anche qui mostrarmi leale e voglio ammettere che al Vivarelli venuto una volta nella insensata determinazione della negativa, e di quella deduzione di alibi, balenasse forse nella mente la idea di dare corpo e sostanza a quella avventata sua deduzione studiando il modo di persuadere al

Digitized by Google

Del Frate che uno di quei trattati di concio i quali realmente e diverse volte erano avvenuti tra lui e lo spellagatti, erano precisamente accaduti nelle ore pomeridiane della Domenica 23 luglio. Tutto questo nelle pagine processali non è che una *supposizione:* ma pure ammettiamola. Lo idiotismo di quell' uomo poteva forse dare alla mente esaltata del Vivarelli una qualche speranza di condurlo a siffatta illusione; e spaventato come egli era del grido popolare, e della minacciosa attitudine della giustizia afferrarsi a questa tavola di naufragio. Egli fece male: ne convenghiamo: fece malissimo a darsi alla negativa, ed incautamente porgere egli stesso ai nemici suoi le armi che loro mancavano. Egli aveva perduto la testa prima per l' amore e poscia per la paura. Ma che per ciò?

S' interpetrino pure quelle ambascerie nel più sinistro concetto. Esse saranno un indizio: ma *indizio di che?*

Se mi dite che ciò porge un indizio dello *speciale* io ne sono interamente d' accordo. Ma vi soggiungo che lo *speciale* in questa causa non è mai stato oggetto di seria questione fra la difesa e l' accusa; e che sarebbe oggi vanità il farne questione.

Ma l' accusa non si appagava di desumere da quei supposti conati di subornazione un indizio della

Digitized by Google

colpevolezza del Vivarelli. Essa pretese di più che quello fosse un indizio della *intenzione di ferire gravemente* ed un indizio ancora della *premeditazione* del più grave reato: e qui l' accusa viaggiò per le nuvole.

Perchè (secondo l' accusa) quelle premure intorno al Del Frate dovevano rivelare nel Conte il disegno di ferire gravemente? Ecco come argomenta l' accusa. Per la coscienza di un leggiero delitto e per il timore di una lieve pena non si architettano difese così arrisicate. Il desiderio di procacciarsi ad ogni costo un alibi rivela dunque nell' accusato la coscienza di avere meditato un grave delitto, e meritato una grave pena. Dunque quel grave delitto doveva essere la grave lesione personale, e la pena che si voleva dallo inquisito evitare dovevano essere i sei mesi di prigionia che il Tribunale di Arezzo accogliendo devotamente le idee dell' accusa gli ha inflitto con l' appellata sentenza. Ecco l' argomentazione dell' accusa.

Ma quando la difesa vi concorda che il Vivarelli aveva voluto commettere un delitto punito della prigione, e che un delitto punito della prigione egli sapeva pur troppo di aver commesso, le pratiche per ingannare la giustizia hanno sempre una ragione sufficiente dello esser loro. La coscienza di

Digitized by Google

aver commesso un delitto passibile di *un mese di carcere* non può essa forse condurre a quelle stesse aberrazioni insensate alle quali conduce la coscienza di aver commesso un delitto che fu punito con sei mesi di carcere? Non si fa questione di un mese più o di un mese meno per parte di colui che è minacciato della prigione: e quando questi è un nobile, un Avvocato una persona provetta, un signore che sta fra i primi e gode dei primi onori nella sua patria, anche un solo giorno di prigionia è tale disdoro da condurne l' animo ai più disperati consigli. Ripeto dunque che in buona critica questo argomento dell' accusa non è di alcun peso e valore quando oltre l' obiettivo dello speciale vuol portarsi a dimostrare la *qualità* e *quantità* del delitto commesso.

Ma l' accusa volle di più (e la sentenza parve tenerle dietro) che quel fatto dello scorticatore rivelasse la *premeditazione:* ed ecco il perchè.

Otto o dieci giorni prima del 23 luglio il Vivarelli chiamava a sè lo spellagatti ed a lui chiedeva gli procacciasse del concio del quale esso abbisognava. Il Del Frate non ne aveva di disponibile, ma prometteva ne avrebbe fornito il Vivarelli come tosto avesse potuto ragunarne una quantità. Di niente altro si favellava: e Giuseppe dava a quel povero

Digitized by Google

uomo due franchi. Ed ecco gridare l' accusa che quei due franchi erano il primo prezzo della subornazione; che quei due franchi rivelano avere il Vivarelli premeditato già da più giorni di fare quello che fece: e rivelano di più che egli aveva premeditato di fare quello che poscia fece non pel fine di recare scorno e danno alle vesti ma per lo scopo di *ferire gravemente* la Serafina. Oh! *Cavourrino* miracoloso che hai la potenza di rivelare tante cose allo sguardo linceo dell' accusa !

Ed io potrei una seconda volta ripetere le stringentissime osservazioni che ho fatto testè. Ammesso ancora il castello costruito dall' accusa, ed ammesso che quei due franchi fossero dati proprio per preparare l' animo del Del Frate ad un futuro spergiuro del quale peraltro non diede Giuseppe alcun cenno in quell' ultimo colloquio che ebbe con lo scorticatore, chi è che possa dedurne la premeditazione di *ferire gravemente,* anzichè la premeditazione di *danneggiare le vesti?* Se il Vivarelli aveva fermato nell' animo il desiderio di far quel dispetto alla pertinace donzella doveva bene sapere che a quel dispetto teneva dietro un processo criminale, un giudizio pubblico, e la prigione. Può ella sul serio affermare l' accusa che allo Avvocato fosse indifferente lo andar prigione? Può ella affermare che a

Digitized by Google

lui fosse un delizioso trionfo lo andar prigione *per un mese* ed il rifare (come poscia dovette) un abito nuovo alla Fazzini in rimpiazzo di quello sciupato; e darle inoltre cinquecento franchi per ottenerne il generoso perdono! Se l' accusa può affermar questo, il suo ragionamento sarà logico: ma siccome tale affermazione sarebbe più che assurda, ridicola, il suo ragionamento non vale il gran niente.

Ma poi come può egli andarsi così vagheggiando voli pindarici da attribuire quel tenebroso concetto alla elemosina di due franchi data da un ricco Signore ad un povero pezzente! Apparisce ella una elemosina di due franchi così straordinaria all' accusa da non poterla spiegare tranne con un divisamento scellerato? Ha ella almeno provato l' accusa che quel dovizioso Signore fosse un novello Masaccio ritroso alle limosine ed alle opere di beneficenza, e brutto del fango di una tenace avarizia? Niente di ciò ha potuto recare innanzi l' accusa e tutti sanno invece il contrario. E non si vuol dunque vedere che correndo in tal guisa da supposizioni maligne a supposizioni maligne per una catena fecondata dalla immaginazione, si costruisce una piramide di sofismi e non una prova legale!

Evvi peraltro ancora di più. Evvi un fatto palpabile ed eloquentissimo che demolisce da capo a

Digitized by Google

fondo quella piramide, ed a questo che io vado a dire non vi è risposta possibile.

Il Vivarelli dunque (secondo voi) fino da otto giorni innanzi aveva determinato di *ferire gravemente* la Serafina: e fino da quel giorno onde assicurarsi la impunità aveva divisato di dire che a quell' ora EGLI NON ERA IN SUA CASA: aveva divisato di dire che invece esso trovavasi col Del Frate in quel baluardo assai distante di là. Questa è la vostra divinazione. Benissimo.

Ma se tale era il progetto del Vivarelli egli per prima cosa doveva necessariamente portare il pensiero sui *domestici* che erano in quella casa. Egli doveva pensare o ad *ingannare* o a *sedurre* questi suoi servi. *Ingannarli* col fingere in faccia a loro di uscire di casa e poi furtivamente rientrarvi. *Sedurli* col persuader loro con doni o minaccie a non dire ad alcuno che esso era in casa, a sostenere invece che ei ne era assente. Senza ciò il disegno defensionale dello Avvocato era nè più nè meno il disegno di un pazzo. Certamente egli non gode i celebri privilegi di Sant' Antonio. A qual pro far dire al Del Frate che Vivarelli era seco nel baluardo, e al tempo stesso farsi vedere in casa da tutti i familiari, ed a nessuno di loro ingiungere il segreto ed il silenzio! Eppure è così. Se avvi in questo

Digitized by Google

processo cosa evidente e palpabile si è questo fatto che raccomandiamo alla perspicacia ed all' acume della Regia Corte. Il fatto è che Giuseppe il quale (secondo i sogni dell' accusa) sarebbesi per lunghi giorni venuto ammannendo la falsa prova che *egli non era in casa,* si sarebbe poi fatto *vedere in casa* da tutti i domestici, e non avrebbe ad alcuno di loro diretto la *menoma ingiunzione affinchè negassero* la sua interessenza nel proprio palazzo. Questo solo fatto basta a dileguare tutte le supposizioni, d' altronde gratuite, dei nostri accusatori.

E che il fatto sia proprio così io lo dimostro con la deposizione di Serafina Fazzini, nè credo mi si possa chiedere una prova più incriticabile. La Fazzini *non aveva veduto l' antico suo padrone alla finestra;* appena giunta in sua casa non avendo ancora avvicinato fra le molte Commari che le facevano vanguardia e cerchio e codazzo nel suo ritorno dalla benedizione, quelle che avessero veduto e riconosciuto il Vivarelli alla sua finestra, nutriva pur nonostante (e poco vi voleva) il sospetto che autore di quel getto fosse stato il sig. Vivarelli. Desiderosa di accertarsi in questo sospetto mandò tosto a chiamare il Tommasoni uno dei servi del giudicabile per sapere se *il padrone era in casa:* il Tommasoni tosto vi andò, e tosto le diede

Digitized by Google

risposta che il *padrone era in casa* nell' ora in cui scioglievasi la sacra funzione. Risposta franca; senza riservo; senza mistero; senza raccomandazione di segreto. Tanto emerge dalla deposizione della dolente.

Ora poco vi vuole a capire che se il Tommasoni avesse avuto dal suo padrone la più piccola ingiunzione di segreto, certo è che a quella interpellazione stragiudiciale a lui diretta precisamente dalla persona più di ogni altra interessata a conquidere il Vivarelli, il Tommasoni avrebbe risposto con una negativa; o per lo meno con la *evasiva* di non saperlo; o per lo meno avrebbe raccomandato alla ragazza di non compromettetlo, e di non tradire la confidenza che a lei faceva. Ma niente di ciò. Il Tommasoni non nega; il Tommasoni non tenta schermirsi; il Tommasoni non raccomanda segreto, e francamente risponde — il padrone è in casa; quando nè giuramento nè autorità di giudice faceva pressione sull' anima sua. Dunque bisogna concludere che il Vivarelli non aveva nè prima nè poi ingiunto ai suoi familiari di dire che era fuori di casa.

E se così è, lo immaginato preordinamento dell' alibi si dilegua come tante altre visioni agglomerate in questo processo; e i due franchi dati al

Digitized by Google

Del Frate non valgono un centesimo più di un'elemosina di due franchi.

2.° *I mezzi adoperati per cancellare le traccie.*

Ecco germogliare la terza testa dell'idra. Dopo la mezzanotte successiva al 23 luglio i due servi della famiglia Vivarelli, Tommasoni e Faltoni, scendono per ordine ripetuto del padrone nella pubblica via, e col mezzo di calce ed altre sostanze tentano lavar quel lastrico e cancellare la macchia nera che l'acido solforico caduto in grande quantità sul terreno dietro alle orme della Fazzini vi aveva lasciato. Ed ecco la istruzione che con solertissima diligenza volge le proprie indagini alla constatazione di questo lavamento di pietre. Giunti alla prima lettura di queste pagine del processo noi avevamo preveduto che contro quei due servi si volesse procedere per *favoreggiamento*. E davvero del delitto di favoreggiamento per parte di quei due servi (confessiamolo pure francamente) vi sarebbe stata base più solida che non ne avessero tante altre accuse lanciate a diritta e a sinistra. Ma il reato di favoreggiamento non porta corresponsabilità di complice nel favoreggiato che se lo procura. Il Faltoni ed il Tommasoni furono esaminati come testimoni sul fatto di quello occultamento di traccie, fatto che in-

Digitized by Google

genuamente confessarono, e non ebbero alcuna molestia. Sicchè anche questo secondo episodio del processo non riuscì ad un distinto capo di accusa, ma fornì il suo cammino col servire di elemento ad un *indizio.*

Indizio lo sia. Ma anche una volta dimando *indizio di che?* Come indizio dello *speciale* lo si tenga pure, non ci scaldiamo per ciò. Ma se vuol noverarsi fra gl' indizi della *premeditazione* e dell' animo di *ferire gravemente,* anche qui ripetiamo che si sogna vegliando.

Neppure è da accogliersi il pensiero che quella macchia il Vivarelli desiderasse fosse tolta di là nella stolta idea di procacciarsi la impunità. Quella macchia era stata veduta da tutta la popolazione di Arezzo. Ridicolaggine cancellare le traccie di un fatto testimoniato da centinaja di persone; le traccie ormai vedute ed esaminate da tanti. Non fu questo il pensiero e lo scopo del Vivarelli.

Per tutto il corso di quel disgraziato pomeriggio accorreva da ogni banda gente o curiosa o malevola a contemplare quella macchia. I popolani alleati o parenti di Serafina se ne servivano come di bandiera: si era costituito un servizio permanente di vigilanza privata per guardare e custodire quella macchia. Essa era il corpo di Cesare che recato da

Digitized by Google

Antonio nel foro servì a commuovere la plebe Romana ed eccitarla con quel sanguinoso spettacolo a pigliar le armi contro i patrizi congiurati a mantener la Repubblica. Era un continuo andare e venire di uomini donne e ragazzi a contemplare quel monumento della ferocia dell'Avvocato Vivarelli: e lì il mormorio: e lì le invettive e le esclamazioni mordaci; e tutto questo romoreggiare feriva le orecchie di Giuseppe ed anche quelle della consorte, i quali non potevano starsene indifferenti e tranquilli ad ascoltare quelle sgradevoli esclamazioni e maligni commenti. Si volle dunque toglier via quella macchia per finire lo scandalo; e perchè alla mattina di poi non si rinnuovasse il via vai ed il cicalare della gente. Non dirò se bene o male si facesse a procedere a quel lavamento. Dirò solo che la giustizia non vi aveva apposto il suo veto; e che le ragioni di eseguirlo furono tutte innocenti e scusabili pel desiderio della propria tranquillità. E ripeterò anche una volta che quando quel fatto vogliasi ad esuberanza valutare per lo speciale non ha nessuna connessione logica col *disegno di ferire* e con la *premeditazione*.

3.° *Quantità del liquido.*

Questo davvero è un bello argomento! Il Vivarelli gettò un bicchiere quasi pieno di acido anzichè get-

Digitized by Google

tarne *piccola dose:* dunque (così ragiona l' accusa facendosi eco dei cicaleggi del volgo) dunque Giuseppe non voleva *guastare un abito,* ma voleva deturpare la faccia o inabilitare l' organo della vista. *Manibus date lilia plenis!* Su via: un brevetto d' invenzione ed una medaglia di onore a questa grande scoperta!

Nello udire questo ragionamento verrebbe fatto di credere che per acciecare un uomo occorresse un intiero bicchiere di acido e per rendere inservibile un abito ne bastassero *poche goccie.* Ma poichè la realtà dei fatti è precisamente tutta a rovescio, così dalla quantità del liquido io ne traggo la conclusione diametralmente opposta, e la Corte giudicherà chi meglio ragioni tra noi. Io dunque dico, se il Vivarelli avesse voluto acciecare Serafina o scarificarle il viso, egli le avrebbe non solo gettato *davanti* quello che le gettò di *dietro,* e gettato in *alto* quello che le gettò nel *basso;* ma a quello scopo suo sarebbe stata più che sufficiente una piccolissima dose di liquido di più facile nascondimento. Ma poichè invece Giuseppe aveva appunto deliberato di renderle inservibile l' abito domenicale, così *piccola dose* di acido non bastava al *disegno suo.* Piccola dose d' acido poteva inferire qualche macchia a quell' abito, facilmente correggi-

Digitized by Google

bile con un fiocco o con una raccomodatura. Per rovinare quella veste bisognava dilatare l' azione del corrosivo: per dilatare siffatta azione ve ne voleva un bicchiere. Ed ecco perchè il Vivarelli adoperò quella grande quantità di liquido che era necessaria al vero suo scopo. Sarebbe ridicolo chi dicesse che il Vivarelli voleva rovinar l' abito della Fazzini perchè vi rovesciò *poche goccie* di liquido: è logico invece chi dice, se egli gettò sì larga copia di liquido egli intendeva di agire sopra una larga superficie; cioè sull' abito e non sul viso, dove certamente non può trovarsi la larga superficie bisognosa perchè venga inondata di una grande quantità di liquido. In sostanza l' argomento della quantità perchè favorisca l' accusa bisogna costruirlo così — *per guastare un abito vi voleva molto vetriolo: dunque se Giuseppe usò molto vetriolo non voleva guastar l' abito!* Tale è l' argomento dell' accusa ridotto alla sua ultima espressione: e vale quanto dire che era giorno perchè non ci si vedeva.

Per me se in questa disputa alla quantità del liquido può attribuirsi un senso ed un significato qualunque, il senso ed il significato spontaneo, ragionevole, e quasi necessario, è quello di addimostrare che si voleva abbruciare non un occhio ma una intera sottana.

Digitized by Google

4.° *Qualità del liquido.*

Ed eccoci ad un altro argomento della tempera dei precedenti. Qui sì che si è lavorato ad Arezzo da entrambo le parti per chiappar mosche. Perizie chimiche; contro perizie chimiche; spese immense; operazioni difficilissime al fine di verificare . . . . . che cosa? *i gradi che aveva l' acido* gettato dal Vivarelli. E la mercè di tanti studi e di tante fatiche siamo giunti a poter leggere nella sentenza quel diciannovesimo ritenuto di fatto che ne assicura — ivi — *che il liquido il quale bagnò nelle circostanze premesse il vestito della Fazzini, lo corrose e distrusse, è resultato dalle perizie fatte in processo e ripetute in udienza, essere stato acido solforico di commercio a sessantacinque gradi, e capace di disorganizzare e corrodere nello spazio di tre minuti il tessuto di cui è formato l' abito della Fazzini.* Benissimo: mille grazie.

Veramente che quell' acido fosse *capace* di *disorganizzare* in tre minuti quell' abito io non aveva bisogno di apprenderlo dai farmacisti di Arezzo. Mi bastava guardarlo nel miserando stato al quale è ridotto (da invidiare *il mio povero abito* del Guadagnoli) per andarne tosto convinto, e dargli un amaro tributo di lacrime, senza bisogno di tante analisi chimiche. Ma sono venuto ad imparare che *l' acido sol-*

Digitized by Google

forico di commercio è di sessantacinque gradi, e ne godo moltissimo: mille grazie. Mille grazie di nuovo alla sapienza di quei chimici che hanno così illuminato la mia ignoranza su questi arcani dell'arte loro. Ma come difensore del Vivarelli io vorrei anche sapere per quale ragione la *qualità* di quell'acido, cioè lo essere quello *a sessantacinque* gradi piuttostochè a sessantaquattro o a sessantadue porga argomento della *premeditazione* e dell'*animo diretto a ferire.*

E questo a dir vero non sono ancor giunto a capirlo.

Propriamente in questa causa è destino che io sia l'uomo dalla dura cervice, e che mi trovi fra mano una dialettica totalmente opposta a quella che prevale nella patria di quello illustre poeta che fu lo Sgricci. Io non capisco lo entimema che si viene a costruire combinando insieme perizie mediche, perizie chimiche, requisitorie e sentenza; e che netto netto è il seguente — *L'acido adoperato dal Vivarelli era capace di bruciar l'abito in tre minuti, dunque l'acido non fu gettato col solo fine di bruciar l'abito.* Grazie di nuovo mille grazie signori chimici di Arezzo, e grazie ancora ai Signori medici. Se i chimici mi avessero detto che quell'acido usato da Giuseppe *non era capace* di bruciare quella

Digitized by Google

veste io mi sarei trovato davvero in un grande imbroglio, e non avrei saputo come sostenere che Giuseppe *voleva bruciare la veste* quando usava un liquido *che non era capace a bruciare la veste.* Ma poichè con le vostre faticosissime analisi siete giunti ad affermare la idoneità del mezzo al fine che io propugno, io debbo le cento volte ripetere benedetti voi e l'arte vostra.

Se i periti medici avessero giudicato che l'acido a sessantacinque gradi aveva la capacità dopo perforate le vesti di corrodere ed esulcerare le sotto poste natiche della Fazzini, io mi sarei trovato peggio assai che in un imbroglio; avrei dovuto gettare le armi come fece Orazio a Filippi, *relicta non bene parmula.* Ma siano benedetti ancor essi, poichè dicendo che quell'acido era *capace a ferire* soltanto quando fosse caduto su *carni nude,* siano benedetti anche loro che così mi hanno dato in mano la prova della impossibilità di un ferimento tentato a posteriori.

Se quei medici avessero detto che l'acido a sessantacinque gradi è *solo esso* capace a bruciare le carni e non lo è un acido a sessanta gradi, io capirei che potesse trovarsi un qualche nesso (congetturale però e di mero possibile) fra i gradi dell'acido e l'*animo di ferire gravemente.* Ma i medici non hanno detto questo: e per quel poco che

Digitized by Google

io conosco non avrebbero davvero potuto dirlo. E se qualcuno venisse ad asserirmelo io rispettosamente lo inviterei a gettarsi sul naso o nelle orecchie o sugli occhi una discreta dose di acido solforico a sessanta gradi, e poi mi venisse a contare le nuove.

Io ripeto dunque che non capii mai il tanto agitarsi delle parti nel presente processo attorno alla constatazione dei gradi di quell' acido gli effetti del quale si vedevano con gli occhi anche dai più idioti, e si toccavano con le mani. Non capii mai per qual ordine logico d' idee cinque gradi di forza maggiore trovati in quell' acido avessero altresì la forza di *escludere* dall' animo di Giuseppe la intenzione di bruciare una gonnella.

Ma poi qualunque potesse essere il valore *intrinseco* di questo argomento, ricorrono esse in processo le *circostanze di fatto* che sarebbero indispensabili per mettere l' argomento della *qualità dell' acido a contatto* in qualche modo con la *persona* e con la *volontà* del Vivarelli? Niente, e poi niente. E senza ciò la *qualità* dell' acido rimane per aria come un' areostata e i sottostanti la guardano senza trepidazione.

Fermiamoci un istante qui dove la istruzione e l' accusa non portò mai il pensiero. Risponda l' accusa alle seguenti interpellanze.

Digitized by Google

Avete voi forse provato che quell' acido si *comperasse dall' Avvocato Vivarelli* o da alcuno per ordine suo? Voi non lo avete provato. E notate che ciò era facilissimo a provarsi nella non grande Città d' Arezzo dove naturalmente i cento agenti della polizia pubblica e della polizia privata (in questa causa alleati e gareggianti nel più fervido zelo) non possono avere omesso di interpellare i venditori di acido di quella Città se e quando avessero fatto vendita di quella sostanza all' Avvocato Giuseppe o ai suoi dipendenti.

Dunque io sono in diritto di affermare che quell' acido il Vivarelli *lo aveva presso di sè forse da parecchi anni:* e lo teneva in casa egli come ve ne tengo io da che ho memoria di me, e come ve ne tengono moltissimi che io conosco, o per il servigio del ripulimento delle armi essendo cacciatori, o per la disinfezione delle stanze in caso di espurgazione di latrine, di malattie, od altre occasioni di men grati fetori. Io affermo ciò, ed affermo il vero; e neppure vi è dato spargere un dubbio sopra la mia affermazione, perchè se l' acido fosse stato comprato in quel torno di tempo dal Vivarelli la polizia giudiciaria e la diligentissima inquisizione ne avrebbero raggiunto la prova.

Digitized by Google

Ed allora se il Vivarelli adoperava quell' acido che trovava presso di sè dove va egli il vostro argomento della supposta scelta dei mezzi? Sapeva egli che quell' acido era a sessantacinque gradi e non a sessantadue. Rispondetemi se potete intanto che io procedo alla seconda mia interpellanza.

Poniamo ora che il Vivarelli avesse comprato quell' acido nel luglio 1871. Questa è una ipotesi che non accetto, ma che anche ammessa niente mi nuoce: ed in questa ipotesi io vi dimando.

Avete voi provato che l' acido solforico a sessantacinque gradi sia *cosa rara* in Arezzo?

Avete voi provato che per ottenerlo bisogni *appositamente ordinarne* ad un chimico il *concentramento?*

Avete voi provato che il Vivarelli girando in cerca dell' acido *lo chiedesse appunto* a sessantacinque gradi, e respingesse la proferta di acidi di forza minore?

Avete voi provato che il Vivarelli abbia in casa un laboratorio chimico e tale abilità nella scienza di Lavoisier da operare da sè medesimo il concentramento o farne il saggio da sè medesimo?

Nulla di tutto questo. Voi avete per i primi proclamato che quello era *acido di commercio.* Or, che vi è dunque di straordinario e di eccezionale in

Digitized by Google

quella sostanza perchè possiate senza iperbole parlare di scelta e di preparazione di mezzi esclusivamente diretti al gravissimo nocumento della salute personale? Tutte le vostre perizie chimiche altro non sono che una fantasmagoria; la quale può abbagliare lo sguardo, ma non fermare la mente di chi con freddo calcolo ne misura il valore. La scelta consistè nel prendere acido solforico piuttostochè acido nitrico, nel prendere acido piuttostochè petrolio, acido piuttosto che una soluzione di nitrato di argento la quale gettata sulle carni avrebbe avuto un' azione più rapida e più micidiale del vetriolo comune. Ma nell' usare ACIDO SOLFORICO DI COMMERCIO non si configura nessuna scelta ulteriore, non si manifesta alcun desiderio di avere nel mezzo adoperato una potenza straordinaria ed eccezionale.

E quando per ultimo questo desiderio di una eccezionale potenza fosse anche apoditticamente provato (anzichè essere fantasticamente supposto) esso troverebbe pur sempre la sua spiegazione naturale e spontanea nello intendimento di bruciare rapidamente e senza riparo la gonnella di Serafina; spiegazione che si deve preferire fino a prova luminosa in contrario.

Digitized by Google

5.° *Vita anteatta.*

In una questione intenzionale sa ognuno di qual pondo sia la considerazione dei costumi, del carattere morale e degli antecedenti del giudicabile: circostanze che sono sempre determinanti; e tanto più determinanti quanto più per la età inoltrata dell' accusato fu lunga la prova che egli dette al mondo di sè. Stabiliscasi dunque con tutta imparzialità ma con la più minuta esattezza chi sia questo Signore Aretino che una mano di nemici volle quasi dipingere come un nuovo Conte di Santa Fiora.

Innanzi tutto riproduciamo i *giudizi*, poscia passeremo all' analisi dei *fatti*.

Ecco i *giudizi* che hanno dato di Giuseppe Vivarelli in processo le più rispettabili persone di quella illustre Città.

Il nobile sig. Angelo Guillichini, notissimo a tutti e da tutti altamente stimato, non esitò a farsi lo apologista del Vivarelli deponendo così — ivi — *per cariche coperte e per speciali missioni sostenute per scopo patriottico e liberale il Vivarelli ha cercato cattivarsi la stima del paese e dimostrarsi uomo di retti principii come l' ho sempre stimato. Talora però gli accade di non vedere le cose sotto il vero punto di vista ed allora facilmente si ostina, come anche si fa dominare facilmente da impeti*

Digitized by Google

di animo, e allora può anch' essere probabile che trascenda ad atti dei quali poi debba pentirsi. Ecco definita per autorevole voce la moralità ed il carattere del nostro cliente. D' inattaccabile probità, ma soggetto a qualche *momento d' impeto.* E sa ognuno che i *caratteri impetuosi* offrirono sempre nella loro natura argomenti esclusivi della premeditazione. Di questa irritabilità momentanea dell' Avvocato Giuseppe ne dà con profonda cognizione di causa la cagione e la origine il Professore Francesco Sforzi in una gravissima malattia dalla quale il signor Giuseppe fu afflitto circa venti anni addietro, e che (lascisi andare se per la malattia o per la cura) lo portò ad uno stato di nervosa irritabilità. Ma il medesimo professore malgrado ciò depone della moralità del Vivarelli nel modo che segue — ivi — *Da molti anni che servo il Vivarelli l' ho sempre sperimentato per un galantuomo, e quindi lo ritengo incapace ad attentare all' altrui integrità personale.*

Viene poscia il nobile Avvocato Angiolo Albergotti, ed ecco le sue precise parole — ivi — *Posso dire al certo che il Vivarelli è uomo onesto e dabbene, ma in pari tempo lo ritengo per un uomo di idee grette e di carattere irritabile, e questa sua irritabilità l' attribuisco ai suoi incomodi di salute, stantechè da molti anni è pieno d' incomodi.*

Digitized by Google

Segue il Dott. Augusto Bonagurelli, e dice — ivi — *Vivarelli è sempre soggetto a vari incomodi e malattie che ne rendono il carattere un poco irrequieto: però nei rapporti che ebbi con lui lo trovai sempre persona gentile e dabbene, ed io lo ritengo incapace di attentare all' altrui integrità personale e di commettere qualsiasi azione delittuosa e riprovevole.*

Comparisce per quinto il sig. Mazzoleni, il quale a carte 106 del processo scritto depone — ivi — *Io ho sempre ritenuto il Vivarelli per un uomo dabbene, un po' eccentrico, sofferente per diversi malanni, ma incapace di commettere reati, massime di quelli di cui ora sento che è imputato cioè delle violenze praticate in persona della Fazzini.*

Queste attestazioni sarebbero bastate, ma poichè i nemici dell' Avvocato Giuseppe Vivarelli lo avevano voluto dipingere come uomo altero e violento verso i sottoposti, ruvido e spilorcio con gli operai che lo servono, e quasi come uno di quelli antichi feudatari che pagavano i lavoranti a bastonate; così fu necessità alla pubblica udienza produrre ancora dei *conjuratores* di rango inferiore, ed ecco il risultato che si ottenne.

Comparve per sesto testimone Giuseppe Sandrelli perito agrario, e depose — ivi — *di avere riscon-*

Digitized by Google

trato l' Avvocato Giuseppe Vivarelli Fabbri sempre gentilissimo: che gli ha fatti parecchi lavori della sua professione e mai ha avuto motivo di lamentarsi avendolo sempre pagato puntualmente e senza tara. Non lo ritiene capace di commettere azioni delittuose.

Identica attestazione fu fatta dall' altro perito agrario Giuseppe Grilli.

Sicchè la probità dell' Avvocato Giuseppe non solo fondasi sulle generali presunzioni e sulla mancanza di pregiudizi, ma eziandio sul giudizio di tutte le persone dabbene che sono state interpellate in proposito. Cosa hanno opposto avverso ciò i detrattori del Conte? Essi hanno istituito un sindacato generale di tutti gli antecedenti dell' accusato, e spigolando per tutto Arezzo e dintorni sono venuti raccogliendo tre fatti pei quali l' idra minacciò nuove moltiplicazioni delle paurose sue teste. Di questi fatti non possiamo tacere.

Circa nove anni addietro il Conte tornava da caccia con ai piedi il suo cane. Transitando davanti alla bottega di calzolajo di Cesare Ferruzzi un ragazzotto figlio di costui si permise tirare una sassata contro quel cane: non perchè la povera bestia avesse a lui dato noja, ma per quel brutale istinto che hanno certi ragazzi male educati di tirar sassi

Digitized by Google

ai cani per il gusto di sentirli guaire. Qual cacciatore sarebbe stato impassibile a quell' atto? Il Vivarelli non fu impassibile, ma che fece egli? Proruppe forse a contumeliose parole? Inseguì quel ragazzo, oppure lo percosse? Niente di ciò. Egli si tolse il fucile dalla spalla, e disse al padre di quel nojoso che tenesse il ragazzo al suo bischetto, e niente altro avvenne. Questo è quanto risultò dalle verificazioni della istruzione; e la speranza di dare all' idra una quarta testa con l' accusa di minaccie e violenze commesse a mano armata nove anni addietro si dovette abbandonare. Ma che mostra egli quel fatto tranne la moderazione e la prudenza del Conte? Togliersi il fucile di spalla e recarselo in braccio non fu atto di offesa, ma atto di difesa del povero animale che senza ciò sarebbe stato probabilmente bersaglio di una seconda e di una terza sassata. Poteva far egli di meno a difesa del fido compagno dei suoi piaceri? È egli tale quell' atto che riveli l' animo sanguinario e feroce! Vi fosse pure nell' atto stesso il disegno d' impaurire il procace ragazzo onde farlo desistere dal ripetere i colpi di sasso; certo è che non vi fu disegno di vendetta, ma soltanto veduta di protezione e di difesa legittima delle cose proprie, non rimproverabile nè moralmente nè giuridicamente perchè diretta ad impedire la ripetizione

Digitized by Google

di un fatto che in paesi più civilizzati del nostro costituirebbe in sè stesso un delitto. E basti di ciò.

Cinque anni addietro il Vivarelli ebbe occasione di procurarsi una quantità di lavori di fabbro da Antonio Montaini. Sembra che costui pretendesse arrogarsi il monopolio del servizio dell' Avvocato Giuseppe, poichè venuto a conoscere che il Vivarelli aveva dato qualche piccolo lavoruccio anche ad un altro fabbro fece il suo conto; e questo conto esagerò molto al di sopra del giusto e del convenuto, come ha deposto per propria scienza e verificazione il testimone Donato Rossi esaminato all' udienza, il quale era la persona che aveva precedentemente fissato i prezzi col fabbro Montaini. Costui dunque recossi tutto sdegno dal Vivarelli chiedendo che lo pagasse. E poichè il Vivarelli a buona ragione diceva non poter pagare quel conto di quattrocento lire senza prima verificarlo ed esaminarlo, il Montaini a lui faceva rimprovero di essersi servito da altri ed insisteva per lo immediato e totale pagamento. Fu allora che Giuseppe volle osservare a quell' operajo che si doveva tutti campare, e gli disse che era un *egoista* pretendendo di guadagnare egli solo. Ma il fabbro sempre più irritato replicò al giudicabile che l' egoista era lui, e proseguì poscia col tacciarlo di *nobile ignorante ed ineducato.* A quella parola di egoista ed

Digitized by Google

a quel contegno burbanzoso la irritabilità di Giuseppe si accese, e in un istantaneo moto di collera diede uno schiaffo al fabbro insolente. Questa è la genuina storia di quel fatto del 1857, risuscitato e verificato in questi precisi termini nel processo per la speranza di dare all' idra una quinta testa. Nè io sarò quello che voglia fare l' apologia di quell' atto inconveniente a tutti, e più inconveniente ad un uomo della dignità e dell' età del nobile Avvocato. Ma dico però che quando rovistata tutta la lunga vita di un uomo non si è potuto raggranellare altro fatto a suo carico tranne uno schiaffo dato ad un importuno insolente, male si coltiva nell' animo la speranza di fondare sugli antecedenti del giudicabile l' accusa di un tentativo di lesione grave premeditata.

Si è peraltro raccolto un fatto ulteriore, ed eccoci al sesto capo dell' idra; il quale non è rimasto in embrione, ma ha germogliato in atto di mordere quantunque gli mancassero i denti.

Caterina e Federigo fratelli Nespoli dell' età fra i tredici e i quattordici anni guidavano al pascolo una loro mandra di pecore in prossimità di alcuni beni del Vivarelli, e sbadatamente governando quegli animali lasciarono che alcuni di loro penetrassero nei beni medesimi, e precisamente a (quanto

Digitized by Google

pare) in una piantonaja di giovani olivi, recando a quelle piante un danno che poscia verificato e liquidato dovette pagarsi dal vecchio Nespoli con Lire tredici al fattore del Vivarelli. Questi aveva occasione o per diporto o per vigilanza di beni di transitare per quella località dove giornalmente i fratelli Nespoli stavano pascendo la greggia loro. Talvolta passò di colà in compagnia del suo fattore Galassini e della sua guardia Fioravante Neri, talvolta vi passò a solo. Era naturale che vedendo quei ragazzi con quelle pecore in prossimità della piantonaja che già ne aveva provato il dente mordace, al Vivarelli venisse sospetto che qualche pecora mal guardata nuovamente varcasse il confine e nuovi danni arrecasse: ed era naturale che per lo impulso di tale sospetto egli dirigesse parole ad un tempo di rimprovero e di monito a quelli scioperati ragazzi. Questo egli fece diverse volte. Lo fece con moderate parole quando era accompagnato da quei suoi familiari: ma pare che lo facesse con modi più vivaci in quel giorno che egli era solo a quanto narrano i due testimoni Nespoli. Prendo la deposizione loro concorde tale quale la raccolgo dal verbale di udienza — *Nespoli Caterina* — ivi — *mentre io in quella sera col mio fratellino Federigo stava in campagna nella via pubblica in sito*

Digitized by Google

detto la Villa presso Vignale m' imbattei nel Vivarelli il quale andava da Arezzo alla Villa, ed appena mi vide fortemente sdegnato mi disse che se un' altra volta mi trovava nel suo campo mi avrebbe ucciso ed i miei mi avrebbero trovata morta nel campo. Il Vivarelli in quella circostanza non aveva fucile, *ma teneva in mano solamente un bastoncino. Egli non mi rincorse nè cercò di percuotermi con quel bastoncino.* Concorda Federigo Nespoli — ivi — *il Vivarelli ci disse che se ci trovava sul suo ci voleva ammazzare e che i nostri avrebbero a venire a cercarci morti nel campo. Il Vivarelli non aveva in quella circostanza fucile e teneva solamente un bastoncino: egli non ci perseguitò, e nemmeno cercò di batterci con quel bastone. Dopo che ci ebbe detto quelle cose continuò la sua via per la Villa, e noi restammo con le pecore per quella via.*

Queste sono le deposizioni costanti ed unanimi dei due offesi soli presenti al fatto. Qui non si toglie nè si aggiunge una linea, solo si deve aggiungere che se Federigo Nespoli niente si commosse per quelle parole del Vivarelli, la sua sorella Caterina la quale (come emerge dal deposto del Dott. Fabbroni a carte 84) era disgraziatamente malaticcia e cloratica, se ne impaurì fortemente e continuò per qualche tempo ad essere inferma.

Digitized by Google

Ed ecco che al seguito di questa scoperta i nemici del Vivarelli *torva mimalloneis inflarunt cornua bombis* per costruire un processo addizionale ai danni dell' Avvocato Giuseppe: *Eureka, Eureka:* finalmente trovammo. Ed ecco si magnifica la malattia di Caterina e si tace che ella fosse già precedentemente ammalata: e tutto il parentado dei Nespoli va gridando, e viene a giurare che Giuseppe in quella circostanza brandiva un fucile, e che con quello minacciava di morte quella povera creaturina; e tanto si fa e tanto si dice e tanto si grida anche a dispetto delle ripetute deposizioni di quei ragazzi (i quali niente altro videro tranne il piccolo bastoncino immobile nelle mani del Vivarelli) che finalmente riesce di strappare all' accusa una requisitoria per l' altro titolo di delitto di *minaccie gravi* inferite ai fratelli Nespoli.

È ben vero che la giustizia dei primi giudici vide intorno a questo capo di accusa la luce; e non esitò a pronunziare l' assoluzione dell' accusato con la seguente semplicissima considerazione — ivi — *Attesochè rispetto al primo addebito di minaccie contro i giovanetti Nespoli, se pei risultati del dibattimento è fuori di dubbio che fossero dal Vivarelli proferite espressioni che importavano minaccia di grave danno personale futuro, nondimeno*

Digitized by Google

esse non appariscono accompagnate da tale gravità e serietà da aver potuto ingerire ragionevolmente timore nella persona minacciata che fossero per essere mandate ad effetto, estremo necessario a costituire quel reato.

Ma se la sentenza assolutoria ha ormai spogliato quel fatto di ogni efficacia giuridica, a noi resta l'obbligo di mostrarlo denudato anche di ogni efficacia morale e di ogni influsso sull' accusa superstite di tentate lesioni.

E poco vi vuole a comprendere che anche sotto questo punto di vista indiretto il fatto dei Nespoli non solo non mostra, come vorrebbe l' accusa, che Giuseppe sia uomo capace di premeditare gravi danni alla vita altrui, ma neppure accenna ad un' indole sanguinaria e feroce. Ci torna innanzi l' uomo coi suoi impeti vivaci ed irriflessivi: e tutto finisce qui.

Finchè il Vivarelli si fosse limitato a rimproverare quei ragazzi ed a minacciarli di fare arrestare le pecore invaditrici e di farli arrestare anche loro stessi dalla sua guardia per metterli in mano della giustizia ed anche prigione quando fossero tornati a danneggiare i suoi possessi, esso era nel suo diritto. E chi tacerebbe vedendosi manomettere i careggiati prodotti della propria industria! Tutto il male

*

Digitized by Google

dunque stava nel modo e nella forma delle parole. Fu dunque un vizio di mente e non di cuore: fu un errore d' intelletto e non di volontà: perchè nessuno può credere (come bene valutò l' appellata sentenza) che Vivarelli avesse seriamente la intenzione di uccidere quei giovinetti, nè che essi già adulti potessero seriamente credere che lo appellante gli avrebbe davvero ammazzati. E d' altronde se io mi trovassi in mezzo ad un' Assemblea di coloni e di possidenti agricoli io potrei dir loro chi primo è senza macchia scagli la prima pietra. Non una volta ma più di cento essendo alla campagna m' è avvenuto di vedere i miei coloni ed i miei vicini scacciare dai loro campi i monelli che come locuste venivano a farvi bottino: e più e più volte gli ho uditi gridare, *se torni a rubarmi le celiege ti castro, se torni a guastarmi i piselli ti fiacco l' ossa,* e simili cose. E costoro erano gente tranquilla ed incapaci di torcere un capello ad alcuno: quei monelli fuggivano via ghignazzando senza niente spaventarsi, come niente si spaventò Federigo Nespoli. Se Caterina Nespoli per quelle parole crebbe (ed è una ipotesi e niente più) nelle sue condizioni morbose, perchè come ne ha deposto il suo medico curante, era affetta da amenorrea, chi poteva preveder questo? Come poteva egli il povero signore

Digitized by Google

essere informato dei corsi mensili delle ragazze del paese? Ripeto che quelle parole spinte oltre il bisogno procedettero da causa giusta e legittima, quella cioè di proteggere la sua piantonaja da quelle maledette pecore che sono il flagello dei nostri campi e il tormento dei possidenti: e se vi fu eccesso nel modo, o sia nel tenore delle parole irriflettutamente emesse, questo errore impetuoso di calcolo non vale a mostrare nel Vivarelli uno scellerato capace di premeditare freddamente lo acciecamento di umana creatura.

Ma era destino che i giudici di Arezzo dovessero pronunziare la loro sentenza sotto l' incubo delle più sfavorevoli impressioni. Non era riuscito di designare il Vivarelli come subornatore del Del Frate. Una fatale combinazione doveva spargere sopra di lui in quel decisivo momento i sospetti che fosse subornatore di altri testimoni. Ed ecco il settimo capo dell' idra.

Ho già detto che *più d' una volta* aveva il Vivarelli rimproverato quei ragazzi per i danni recati alla piantonaja: e questa è una verità ormai sancita da una rejudicata. Una di quelle volte Giuseppe era solo; e fu allora che usò le parole di uccidere. Altra volta era in compagnia della sua guardia Neri e del suo fattore Galassini; ed allora usò parole più blande.

Digitized by Google

Or bene: la difesa dello appellante in Arezzo fu solertissima e si mostrò (come lo è sempre) dottissima nella discussione del diritto. Ma forse per troppo zelo ed affetto peccò di soverchia diligenza. Non ebbe fede quanto avrebbe dovuto nei principii di diritto che così maestrevolmente sapeva svolgere: e pigliandosi troppa paura dei fantasmi contribuì forse a dar loro maggiore apparenza di realtà di quella che avessero; lochè forse derivò dal trovarsi essa in Arezzo spettatrice della straordinaria commozione del popolino. Così avvenne che ella indusse quel Neri e quel Galassini come testimoni a provare che il Vivarelli non aveva proferito la minaccia di uccidere.

Ma i due Nespoli persistevano ad affermare le parole esprimenti il concetto di uccidere; ed affermavano inoltre che quando Giuseppe profferiva quelle parole *era solo* e non erano presenti nè il Galassini nè il Neri. Di qui un' apparente contradizione fra i due testimoni dell' accusa e i due testimoni della difesa.

Poco vi voleva a capire che entrambo le coppie dei testimoni versavano completamente nel vero perchè ognuno di loro narrava fatti avvenuti *in diverso tempo* quantunque avvenuti presso a poco nello stesso luogo e per la identica causa. Ma a questo nes-

Digitized by Google

suno, pensò. Laonde senza più fu decretato l' arresto di quei due galantuomini; furono inviati il Neri ed il Galassini al giudizio come testimoni falsi; si accrebbe la baldanza dei nemici dello accusato: ed i giudici di Arezzo che nella Camera di Consiglio dovevano sciogliere un problema in modo eminente relativo alla apprezzazione della moralità del giudicabile, si trovarono a sciogliere questo problema sotto la preoccupazione di animo che egli fosse uomo da non arretrarsi in faccia a qualunque delitto: così la mente di quei magistrati già preoccupata dal *civium ardor* ebbe novella spinta alla convinzione fatale.

Ma li stessi giudici dovettero nella loro intemerata coscienza accorgersi poscia che il Vivarelli non era un subornatore perchè Galassini e Neri non erano stati spergiuri. Con la loro sentenza del giorno 5 marzo 1872 (1), assolvettero quei due disgraziati

(1) *Ecco la motivazione e il dispositivo della sentenza del 5 marzo* 1872.

Ritenuto essere venuto a risultare.

Che nel sedici novembre prossimo passato al pubblico giudizio avanti questo Tribunale in una causa penale contro l'Avvocato Giuseppe Vivarelli Fabbri, imputato di minaccie e di altro reato, essendo stati uditi come testimoni defensionali Giovanni Battista Galassini e Fioravante Neri deponeva-

Digitized by Google

non per amminicoli di diritto o per cagione di escusanti, ma perchè dovettero persuadersi che Neri e

no di essersi trovati in compagnia col detto Vivarelli tre o quattro anni addietro presenti ad un incontro tra il medesimo e Caterina Nespoli nel quale incontro il Vivarelli sgridando questi ultimi perchè avevano mandato delle pecore in un suo campo erasi espresso — Che se avessero rimandate le pecore nel suo gli sarebbe andata male.

Che il Vivarelli era incolpato del surriferito reato di minaccie appunto a danno di detti Nespoli, asserendo costoro come ne deponevano anche nel detto giudizio che esso Vivarelli incontrandoli da solo tre o quattro anni fa in un di lui campo con le pecore gli aveva minacciati di morte, e gli aveva perciò gravemente intimoriti.

Che ravvisandosi dal Tribunale contradizione tra l'asserto dei Nespoli e le dichiarazioni dei ridetti Galassini e Neri, furono questi ultimi sottoposti a processo per falsa testimonianza.

Che tanto nell' interrogatorio subito all'uffizio d'istruzione quanto a questo dibattimento hanno il Neri ed il Galassini persistito nelle deposizioni emesse alla suddetta udienza del sedici novembre, tornando a sostenere essere vero l'incontro da essi annunziato tra il Vivarelli ed il Nespoli alla loro presenza ed esser vero altresì che non furono emesse in quella circostanza minaccie.

Considerato che dagli atti della causa, di cui è stata data lettura, non resulta che nè il Neri nè il Galassini, nè i Nespoli coartassero in qualunque siasi modo che uno solo

Digitized by Google

Galassini avevano deposto la verità. Ma intanto se questa sentenza venne a recidere il settimo capo dell' idra, rimaneva però la sua prima testa che aveva ormai dilaniato la riputazione del Vivarelli, e che lo aveva miseramente afferrato per trascinarlo sei mesi prigione.

fosse stato l' incontro tra il Vivarelli ed essi Nespoli, e che questi ultimi accennassero allo stesso identico fatto di cui deponevano i detti Neri e Galassini, lochè neppure dall'orale odierna discussione ha potuto stabilirsi.

Considerato che certamente da questa incertezza ne viene a sorgere dubbio di per sè se non lieve che possa essere vero, e ciò che gli uni e ciò che gli altri dichiaravano, cioè il Neri ed il Galassini da un lato, ed i Nespoli dall' altro, e tale dubbio quindi sarebbe bastante a consigliare una dichiarazione di non luogo a procedimento nella presente causa per falsa testimonianza.

Considerato che torre poi ogni incertezza, ed a CONVINCERE DELLA NON SUSSISTENZA DEL DETTO REATO, si sono avute nel presente dibattimento delle ulteriori dichiarazioni dai detti Nespoli, rimaste confortate dalla deposizione del testimone Don Lorenzo Lucettini; per le quali è venuto a constatarsi che due furono effettivamente i detti incontri tra il Vivarelli e costoro Nespoli; che nel primo il Vivarelli era solo ed in quello avvenivano le asserte minaccie di morte, e nel secondo vi erano in di lui compagnia Neri e Galassini ed in queste non vi furono minaccie; e ciò come ap-

Digitized by Google

A voi sapientissimi Giudici della Regia Corte è serbata la gloria di recidere anche quest' ultimo capo della belva, ammettendo lo appello e proclamando che l'Avvocato Giuseppe Vivarelli gettò l'acido solforico sulla gonnella di Serafina Fazzini per il solo ed unico fine di farle onta e dispetto con abbruciare quella gonnella. E pronunciando così Voi riporrete in trono quella santa verità che troppo è stata bersagliata ed adombrata in questo straordinario procedimento.

Meraviglierà forse taluno che in causa cotanto chiara io abbia speso così lunghe parole: ed io ho già concordato che alla sostanza della difesa ne bastavano meno e meno assai. Ma bisogna pure dall' altro lato meravigliarsi che per una gonnella lacerata siasi menato tanto rumore, quasi rinnovando

punto deponevano essi Neri e Galassini alla udienza del sedici novembre.

Per questi motivi

Dichiara non colpevoli Giovanni Battista Galassini, e Fioravante Neri del reato loro ascritto.

E visto l' articolo trecentonovantatre del codice di Procedura penale.

Assolve i nominati Giovannibattista Galassini e Fioravante Neri dallo addebito di falsa testimonianza.

Digitized by Google

le storie della Secchia di Modena. Certamente se tali fossero le abitudini inquisitorie del tribunale di Arezzo io debbo bene felicitare me stesso di non essere mai stato interpellato nel processo del celebre Gnicche, perchè se faccio il debito conto della proporzione del merito debbo supporre che quel processo fosse *multorum camelorum onus*, dove io avrei logorato parecchio tempo e quel poco di vista che mi rimane. Siane lodato Iddio.

Pisa 4 Aprile 1872.

Prof. Avv. FRANCESCO CARRARA *Est.*
Avv. PIERO PUCCIONI

Digitized by Google

Digitized by Google

APPENDICE

PERIZIA STRAGIUDICIALE PRODOTTA ALLA REAL CORTE DI APPELLO DI FIRENZE A SOSTEGNO DELL' APPELLO VIVARELLI, INSIEME CON LA RELATIVA MAPPA GEOMETRICA, E CON ISTANZA PER LA CITAZIONE DEL PERITO (QUALORA OCCORRA) IN ESAME FORMALE.

Illustrissimi Signori Cav. Prof. Francesco Carrara, ed Avvocato Piero Puccioni.

A disimpegno della Commissione ricevuta dalle SS. LL. Illustrissime invio loro la Carta, ove ho delineata la pianta Geometrica lucidata dalle Mappe Catastali del Comune di Arezzo del Palazzo dell' Illustrissimo Signore Avvocato Giuseppe Vivarelli-Fabbri; rappresentato dalla particella 2257 della Sezione C.ª del detto Comune di Arezzo; della strada di San Bernardo, del Corso Vittorio Emanuele, della piazza S. Jacopo, e delle strade adiacenti, egualmente che della Chiesa di S. Bernardo, e di S. Jacopo.

Inoltre ho disegnato l'alzato laterale della Casa Vivarelli, che prospetta l' enunciata strada di S. Bernardo, e l'alzato di questa Chiesa, sviluppando nella proporzione stessa il Corso Vittorio Emanuele, la via di San Bernardo, e la piazza S. Jacopo.

Digitized by Google

Da questo tipo sarà loro agevole conoscere come potè avvenire, ed in quali condizioni il getto del liquido sulle retrovesti della fanciulla Fazzini.

Per una circostanza che io non rammento, potei poco dopo il getto osservare alcune macchie, che nel Tipo sono geometricamente segnate, e contromarcate dei numeri 1. 2. 3 e 4; e riscontrai che nelle lastre di n. 1 e 2 ve ne erano pochissime, e che in maggior copia si verificavano in quelle di n. 3 e 4.

Venne pure asserito che il getto venisse fatto dalla terza finestra del Primo Piano che ho colorata di verde cupo, e che in fatto è la terza vera contando dalla parte di San Bernardo; come lo è pure numerando dall' angolo del Palazzo formato dal Corso Vittorio Emanuele e dalla Strada di S. Bernardo.

È poi indubitato che la fanciulla Fazzini sortiva dalle funzioni a cui aveva assistito nella Chiesa di San Bernardo, per tornarsene per la via di San Bernardo a casa, transitando la piazzetta di S. Jacopo e la parte inferiore del Corso Vittorio Emanuele.

La Fazzini adunque allorchè fu investita dal liquido nella retro estremità del vestito si trovava al limite estremo delle due lastre segnate dei N.i 2, e 3; ora se il lembo della veste si trovava al limite dell'ora mentovate lastre, con i piedi non poteva esser distante dal limite delle medesime che di oltre quaranta centimetri; se si rifletta che una fanciulla, che per abitudine incede lesta, parte per la resistenza dell'aria che deve superarsi, parte per l' indole del taglio dell'abito stesso, questo viene totalmente lasciato dietro ed è

Digitized by Google

perciò che la persona della Fazzini (e ciò può dirsi senza tema di andare errati) aveva oltrepassato il centro della finestra colorata di verde cupo, di metri uno e centimetri quarantacinque; distanza che passa dall'appiombo della metà della citata finestra al limite estremo delle macchie; finestra che si eleva dal piano stradale di soli metri quattro e centimetri ottantaquattro; più di centimetri quaranta distanza che per il meno passa tra il centro della persona della Fazzini al retro estremo delle vesti, e così in complesso di metri uno, e centimetri ottantacinque dall'appiombo della metà della finestra, al punto ove trovavansi i piedi della Fazzini.

Che la Fazzini non fu oltrepassata dal getto, ma neanche dagli spruzzi, lo prova l'abito non macchiato nella parte anteriore, come egualmente lo prova il fatto che oltre le macchie verificate nelle lastre di N. 3 e 4 non riscontravasene altre nelle lastre che le stavano davanti.

La Fazzini adunque fu colpita nella retro-veste ove erasi prefisso colpirla, e per ciò fare si lasciò oltrepassare la finestra; mentre se si fosse voluta cogliere nella faccia, era agevole gettando il liquido poco prima che raggiungesse la già detta terza finestra, che ha la modica altezza sopra osservata, senza aspettare che la oltrepassasse di metri 1. 85, come pei fatti suesposti è stato abbastanza provato.

Tanto per la verità, mentre con ossequio passo a segnarmi

delle SS. LL. Illustrissime

Arezzo li 8 marzo 1872.

Devotissimo Servitore

GIUSEPPE GRILLI *Perito Ing.*

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

LUCCA

TIPOGRAFIA GIUSTI

1872

Digitized by Google